Estratto da: L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle). I. La fabrique documentaire, Études réunies par Jean-Marie Martin, Annick Peters-Custot, Vivien Prigent (dir.), Roma, École française de Rome, 2011, (Collection de l'École française de Rome 449), pp. 241-301, ISBN: 978-2-7283-0923-8.

#### ANTONELLA GHIGNOLI E FRANÇOIS BOUGARD

# ELEMENTI ROMANI NEI DOCUMENTI LONGOBARDI?

## 1. Sul tema di questa relazione\*

Rispetto a quanto in origine compariva nel programma del seminario, il titolo della relazione vede l'aggiunta di un punto di domanda: di domanda retorica e, allo stesso tempo, vera. La sua funzione è di sollecitare ancora questioni su questo tema. Che cosa non è «romano» nel documento longobardo? Questa potrebbe esserne il suo rovescio. In fondo, dopo la conquista dell'Italia, scoprendo se non la scrittura l'atto e la responsabilità di assumere la scrittura in funzioni di gestione politica ed economica, i Longobardi avevano tutto da imparare dalla prassi romana precedente, e ben poco da immettervi di proprio. E tuttavia, dal momento che le ultime tracce documentarie «romane» risalgono al VI secolo e non provengono da territori che sarebbero poi caduti sin da subito sotto il dominio longobardo - ma insistono nella sola zona di Ravenna, presa da re Astolfo solo nel 750, e su quella continuano a persistere nei secoli successivi – mentre le prime «longobarde» in tradizione originale risalgono all'VIII e provengono dalla Tuscia, sarebbe prudente prendere almeno in considerazione l'ipotesi di un qualche

<sup>\*</sup> I due autori hanno concepito e discusso insieme l'intero lavoro, condividendone ogni sua parte; soltanto per la sua redazione si possono individuare distinte responsabilità : a François Bougard sono da attribuirsi i paragrafi 1, 3, 5; ad Antonella Ghignoli, i paragrafi 2, 4, 6-9 e l'Appendice. – Abbreviazioni bibliografiche impiegate : *CDL* (eventualmente seguito dal numero in cifre arabe del documento) = *Codice diplomatico longobardo (sec. VIII)*, I-II, a cura di L. Schiaparelli, Roma, 1929-1933 (*Fonti per la storia d'Italia*, 62-63); Pap. Tjäder (eventualmente seguito dal numero in cifre arabe del papiro, per la citazione dei documenti; seguito dal numero romano del volume e dalla pagina per le citazioni dalle dissertazioni e dai commenti) = J.-O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, I-III, Lund-Stoccolma, 1955-1982. – Per una messa a punto storiografica sul documento longobardo, v. H. Zielinski, *Die Charta der Langobarden. Forschungsgeschichte und aktuelle Perspektiven*, in P. Erhart, K. Heidecker e B. Zeller (a cura di), *Die Privaturkunden der Karolingerzeit*, Dietikon-Zurigo, 2009, p. 47-56.

sviluppo fra il prima e il dopo, di una qualche evoluzione tra una pratica documentaria e l'altra. Ma, appunto, che tipo di evoluzione? La storiografia, al riguardo, non sembra esser stata a proprio agio nel descriverne i possibili tratti.

### 2. Elementi romani dei documenti longobardi

Si è occupato degli elementi romani nel formulario dei documenti longobardi Luigi Schiaparelli<sup>1</sup>. Formule ed espressioni romane rintracciate in quelle carte vennero da lui ricondotte almeno a due formulari generali : uno denominato «antico romano», l'altro «neo romano» o anche «romano-ravennate»<sup>2</sup>. Rispetto ai lavori precedenti o contemporanei di altri studiosi, che intendevano quelle espressioni come reperti notevoli, ricordi, reminiscenze, baluginii di classicità in un mondo di Barbari, quello di Schiaparelli si distingue, e fondamentalmente perché il problema centrale era per lui costituito dal definire il «documento longobardo» e capire come si fosse formato. Si affaccia per la prima volta in questo ambito il concetto di «strato». Rileggiamolo nel suo passo cruciale e conclusivo:

I formulari adoperati dagli scrittori e notai delle carte longobarde a noi giunte (fossero tali formulari raccolte di documenti, di uso generale o solo usate in determinati territorii; fossero singoli documenti, staccati, come riteniamo si sia assai spesso verificato), non erano veramente né romani né neoromani o ravennati, ma unicamente longobardi, vale a dire dell'età longobarda, poiché sono i singoli documenti longobardi presi a modello, considerati come formulario, che mostrano nella loro composizione formule arcaiche. E queste formule arcaiche, insieme alla struttura generale del documento, ci riconducono appunto al tipo di documento che abbiamo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. Schiaparelli, Note diplomatiche sulle carte longobarde. II. Tracce di antichi formulari nelle carte longobarde, in Archivio storico italiano, 19, 1933, ora in Id., Note di diplomatica, raccolte a cura di A. Pratesi, Torino, 1972, p. 217-248 (tutte le citazioni avverranno da quest'ultima sede di pubblicazione). Naturalmente venne trattata come elemento «romano» anche la formula post traditam cui fu dedicata una trattazione a parte vista la sua importanza allora, e tuttora, nella storiografia diplomatica e in quella storico-giuridica intorno alla funzione dispositiva del documento medievale : Id., Note diplomatiche sulle carte longobarde. III. La formula «post traditam (chartam)». IV. La formula «post traditam (chartam)» e la traditio chartae ad proprium nel Chartularium Longobardicum, in Archivio storico italiano, 19, 1933, ora in Id., Note di diplomatica... cit., p. 248-265. Uscì invece postuma, per cura della direzione dell'Archivio storico italiano, compiuta ma non rivista dall'autore, l'ultima delle Note diplomatiche dedicata alla formula della stipulatio: Note diplomatiche sulle carte longobarde. V. La formula « sub stipulatione et sponsione interposita», in Archivio storico italiano, 21, 1934, ora in Id., Note di diplomatica... cit., p. 284-301.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. Schiaparelli, *Note diplomatiche II...* cit. n. 1, p. 224 s., p. 230 s.

nei papiri dal V al VII secolo. Dal fondo romano-ravennate si forma gradatamente, sotto azioni e influenze varie, il nuovo formulario, che riconosciamo in alcuni documenti, potendo sceverare le parti antiche dalle nuove. I documenti con forme antiche ci rappresentano il tipo di documento più antico longobardo, e sono anche, in generale, i documenti dalle formule più ampie<sup>3</sup>.

Un quadro nitido soprattutto nella prima parte; il nodo essenziale, nella seconda, resta irrisolto nel generico richiamo ad «azioni e influenze varie», mentre il cenno ora a «forme arcaiche» ora a «forme antiche» potrebbe aprire qualche dubbio nella comprensione: sembra tuttavia indiscusso che lo studioso qui intenda la presenza di forme romane («forme antiche» rispetto a quelle nuove generate nel periodo e territorio longobardo) come fossili-guida, quindi l'elemento romano come segnale di strato per individuare forme documentarie adottate dai Longobardi alle origini della loro dominazione e sul loro territorio: quelle forme sono, in fin dei conti, il documento longobardo<sup>4</sup>.

Studi dedicati in maniera così specifica sul formulario e sugli elementi romani nel documento longobardo non ci sono più stati. Come è noto, Schiaparelli aveva redatto quelle note diplomatiche partendo dai documenti privati del *Regnum* esclusi quelli del territorio dei ducati di Spoleto e Benevento, che aveva deciso di non pubblicare insieme alle altre carte longobarde<sup>5</sup>. La loro edizione ha

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, p. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> «Ad evitare di essere fraintesi – scriveva ancora Schiaparelli – aggiungeremo e ripeteremo che, parlando di documento longobardo, ci siamo sempre riferiti al documento dell'età longobarda nel territorio del regno longobardo»: *ibid.*, p. 247. All'esegesi di Schiaparelli dobbiamo infine quest'altro risultato: «Nel documento longobardo non vi è traccia diretta di influenza bizantina, la quale risulta invece nel romano-ravennate»: *ibid.*, p. 247. Il documento romanoravennate, continua Schiaparelli, «è tuttavia fondamentalmente romano, e del documento romano rappresenta, sul nostro suolo, la continuazione e lo sviluppo maggiore». Risolta è così una questione ch'era legittimo porsi in un ambito di discussione intorno all'eredità bizantina in Italia. E comprensibile risulta così anche la scelta del titolo di questo lavoro (che parla di elementi romani e non bizantini) e la questione che si è inteso affrontare a proposito di una documentazione, quella longobarda, definita di «entourage» dal punto di vista della dominazione bizantina nel programma dell'incontro.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Con questa serie di motivazioni, opinabili come lo stesso Schiaparelli del resto sembra presentire (*CDL*, I, p. VIII): «Ma ci parve anche opportuno e qui forse non avremo più il consenso generale separare dalle carte dell'Italia settentrionale e della Tuscia quelle dei ducati di Spoleto e di Benevento, che hanno un formulario proprio. Si aggiunga, che pure diversa è la tradizione manoscritta di queste ultime, non essendoci di esse pervenuto alcun originale, ma solo copie, relativamente tarde. Inoltre non è tanto sentita di esse la necessità di una nuova edizione, poiché una revisione delle fonti manoscritte non può portare elementi nuovi di particolare interesse diplomatico e storico». Sul presunto «formulario

avuto luogo quasi mezzo secolo più tardi a cura di Herbert Zielinski<sup>6</sup>, che è anche autore di un complesso di studi critici sulla documentazione spoletina del secolo VIII<sup>7</sup>. La seconda parte di quest'ultimo suo lavoro è dedicata alla diplomatica del documento spoletino con lo scopo di rispondere a precise domande dichiarate in introduzione dallo studioso; fra queste: «Welche formale Übereinstimmungen mit den spätrömischen Papyri des 6. und 7. Jhs. lassen sich aufzeigen?»8. Ogni volta che il testo dei documenti lo permette, analizzandone nel dettaglio il formulario, Zielinski propone, infatti, corrispondenze e consonanze, sottolinea differenze con analoghi luoghi dei testi documentari della tradizione romana precedente, commenta e tenta spiegazioni, sulla base ovviamente di ciò che allora era edito<sup>9</sup>. La somma delle analisi puntuali lo porta alla seguente conclusione : la carta spoletina, così come essa appare realizzata nell'VIII secolo, si è formata attraverso una azione (consapevole) di modifica o di semplificazione svolta da parte dei notai locali sul formulario recepito della *charta* tardo-antica connotato, per il secolo VI, da un carattere unitario. L'attività dei notai spoletini (forse non priva di una sua propria organizzazione) si dimostrerebbe, insomma, dinamica e attiva nei confronti della tradizione precedente e, per questa via, determinante per la formazione di una «Urkundenwesen» spoletina dal carattere, per alcuni aspetti, riconoscibile rispetto alla documentazione longobarda del Regnum<sup>10</sup>.

proprio» delle carte spoletine e beneventane, si veda H. Zielinski, Studien zu den spoletinischen «Privaturkunden» des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlieferung im Regestum Farfense, Tubinga, 1972 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 29), p. 212-213.

<sup>6</sup> Codice diplomatico longobardo (sec. VIII), V: Le chartae dei ducati di Spoleto e di Benevento, a cura di H. Zielinski, Roma, 1986 (Fonti per la storia d'Italia. 66).

<sup>7</sup> H. Zielinski, Studien zu den spoletinischen «Privaturkunden»... cit. n. 5.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 115. Le altre problematiche affrontate sono : eventuali rapporti fra i diversi formulari e la prassi di alcuni notai; linee di sviluppo di singoli formulari ed eventuali influenze da pratiche di altri territori del *Regnum*; i termini di un eventuale rapporto fra la documentazione del *Regnum* e quella del ducato di Spoleto. La prima parte del volume contiene studi dedicati al profilo di Gregorio di Catino come copista, e alla critica testuale e linguistica del *Regestum*.

<sup>9</sup> H. Zielinski, ricordiamo, scriveva quando era a disposizione soltanto il

primo volume dell'edizione Tjäder dei papiri : v. supra, nota asterisco.

<sup>10</sup> H. Zielinski, Studien zu den spoletinischen «Privaturkunden»... cit. n. 5, p. 214: «In Spoleto wie anderwärts stand man in der Tradition der spätromischen Chartae, deren seit dem 6. Jh. bezeugtes einheitliches Formular man für eigene Zwecke übernahm und je nach Bedarf abwandelte oder vereinfachte. Träger dieser Entwicklung waren die örtlichen Notare, deren bestimmende und auch einer Organisation nicht entbehrende Tätigkeit den Tendenzen zur Auflösung eines einheitlichen Urkundenwesens entgegenwirkte».

Il tema è stato poi ricompreso, indirettamente o più direttamente, in sintesi successive, dedicate però alla problematica più generale del passaggio dal tardo antico all'alto medioevo sul piano della documentazione europea o del fenomeno documentario italiano in generale e con uno sguardo che va oltre il periodo longobardo<sup>11</sup>. La lezione fondamentale che apprendiamo da queste è l'idea della prassi documentaria come «costante dinamica» 12. Vale a dire: la carta longobarda, o meglio ancora la carta di epoca longobarda e in definitiva dell'alto medioevo è un prodotto nuovo, non la somma di fattori antichi e apporti barbarici. Anche se differenze di lettura si notano: i concetti di Peter Classen sono «sopravvivenza» (di forme a partire da una koinè romana tardoantica) e (loro) «trasformazione» («Fortleben» e «Wandel»); Giovanna Nicolaj contempla anche «fratture», e la «continuità» è, nello specifico caso del documento longobardo, una ripresa di forme antiche per il tramite della Chiesa e di un «laicato di scrittori» 13, che si concretizza nel secolo VIII<sup>14</sup>.

La logica interpretativa degli elementi romani riconosciuti nei documenti del periodo longobardo resta però, in definitiva, quella dei «relitti» o delle «schegge». L'immagine del relitto produce un campo metaforico del discorso, ma introduce anche un paradigma : quanto successe ai documenti romani, i cui relitti si trovano nel

<sup>12</sup> G. Nicolaj, *Il documento privato*... cit. n. 11, p. 155.

<sup>13</sup> G. Nicolaj, *Fratture e continuità*... cit. n. 11, p. 981-982 (corsivo nostro): «Certo, fra VI e VIII secolo, ovunque sono dispersioni e fratture; ma tiene la Chiesa, ente supernazionale nel particolarismo geopolitico dei tempi [...], tengono le sue gerarchie e i suoi concili, tiene il suo clero, che *riprende* a scrivere e a documentare, ora alla frontiera di Lucca come un tempo ai confini del deserto algerino. Un secondo tramite, più sottile e frastagliato ma resistente e vitale, è costituito in Italia da un laicato di scrittori, che qua e là, sparsamente, *riprendono* tracce e segni di modelli antichi e pian piano, come in un coro sommesso, li adattano alla nuova realtà che si va disegnando».

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 984 (risposta, in sede di discussione della lezione, ad Anna Adamska): «Dovendo semplificare, quanto alla prima domanda, penso che, almeno per l'Italia, il secolo VIII sia stato il momento di recezione delle forme antiche e di gestazione di una nuova prassi di scrittura, e che fra VIII e IX secolo, con la conquista franca d'Italia, si sia stabilizzato e tipizzato e quindi sia nato il documento privato altomedievale».

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Fondamentale resta P. Classen, Fortleben und Wandel spätrömischen Urkundenwesens im Frühmittelalter, in Id. (a cura di), Recht und Schrift im Mittelalter, Sigmaringen, 1977 (Vorträge und Forschungen, 23), p. 13-54. Si vedano poi soprattutto G. Nicolaj, Il documento privato italiano nell'alto medioevo, in Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città. Atti del convegno nazionale dell'AIPD. Cividale del Friuli 5-7 ottobre 1994, Udine, 1996, p. 153-198; Ead., Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo, in Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo, II, Spoleto, 1998 (Settimane di studio del CISAM, 45), p. 953-986.

documento di epoca barbarica, diventa segno paradigmatico di quanto successe al mondo romano. Sorregge la spiegazione diplomatistica, in effetti, un esplicito quadro storico premesso : quello di una epoca tardo antica romana – un mondo, certo, multiforme ma unitario in quanto «altro» dal barbarico – che finisce, dissolta e ridotta in frantumi per l'arrivo dei Barbari<sup>15</sup>. È così che il riconoscimento di elementi romani nei testi documentari longobardi conservati – e la riconoscibilità stessa di quegli elementi – diviene ricognizione di elementi residuali, diviene racconto storico di una dispersione, e si fa per questa via spiegazione storica di quella dispersione.

## 3. Problemi di storia : la trasformazione del mondo romano e i Longobardi in Italia

Il quadro entro il quale debba essere allestito ogni discorso sul documento longobardo e le sue componenti testuali dipende certamente dall'interpretazione del passaggio fra VI e VII secolo, o più propriamente fra V e VII secolo. Ma quel passaggio è in generale, per l'Europa, un problema storico. Non si ammettono sicuramente spazi per revisionismi totali¹6, perché una crisi profonda, epocale, c'è stata, anche se piuttosto che nei concetti di declino o di fine oggi si tende a inquadrare lo studio di quel periodo, e anche le indagini sulla crisi e per spiegare la crisi, nel concetto di trasformazione¹7.

<sup>15</sup> Per esempio, G. Nicolaj, Il documento privato... cit. n. 11, p. 163-164, i passi salienti: «Questo mosaico multiforme ma unitario [scil. il quadro del documento tardoantico] si frantuma e si dissolve in Italia alla conquista longobarda: venti impetuosi e turbinosi lo disperdono in mille tessere, alcune delle quali - le più varie - ricadono qua e là negli spazi misteriosi e silenziosi del primo Medioevo. Sono ormai accanto i Romani e soprattutto la Chiesa, che trattengono pochi relitti stinti di una civiltà travolta, e i Barbari, che si stanziano per gruppi e conoscono vincoli giuridici stretti per thingatio e wadiatio [...] Sommessamente e a stacchi lunghi ricompaiono intrecci di rapporti giuridici. E i conquistatori stranieri, che ora mettono per iscritto le loro norme, per negoziare e disporre dei loro beni si avvicinano a quel che resta della civiltà dei vinti e della Chiesa e vi portano qualcosa della loro mentalità e dei loro usi, innestandovi alcuni loro tradizionali istituti, come per esempio il launechild. E cosa resta di quella civiltà la cui norma vasta e raffinata è stata travolta e sarebbe comunque incomprensibile ora? Restano i relitti della pratica, i pochi resti della documentazione, che sono arrivati all'alba del Medioevo in un pulviscolo di forme e formule e per uno sparpaglio di echi e frammenti».

<sup>16</sup> Cf. su ciò Ch. Wickham, *La chute de Rome n'aura pas lieu*, in *Le Moyen Âge*, 99, 1993, p. 107-126.

<sup>17</sup> Si vedano gli studi condotti e i numerosi volumi pubblicati nel quadro del programma scientifico della *European Science Foundation* intitolato *The Transformation of the Roman World*, in particolare H.-W. Goetz, J. Jarnut e W. Pohl

E la crisi è avvenuta nel V secolo, anche se l'Italia è l'ultima delle province occidentali ad affrontarla. Il periodo ostrogoto (480-552) è ritenuto di solito l'ultimo periodo di stabilità che possa ricordare un concetto di tipo romano; poi, il colpo più grosso per l'Italia e per Roma: la perdita dell'Africa, la perdita delle ingenti entrate fiscali, la retrocessione dal rango di centro del mondo a quello di regno separato. Il mutamento strutturale più importante per l'Italia in questo periodo è il crollo demografico della città di Roma che si ha fra il 400 e il 535. Quindi, la lunga guerra cosiddetta goticobizantina (solo nel 561 i Bizantini riuscirono ad arrivare a Brescia e a Verona) e le devastazioni delle infrastrutture su un'economia già provata. La responsabilità dei Longobardi nella frammentazione dell'Italia e la questione di guanto fossero romanizzati continua singolarmente ad essere – nota Chris Wickham – un problema vivo. allo stesso modo in cui lo era nel 1850<sup>18</sup>. Ciò probabilmente avviene perché gli sviluppi italiani della crisi sono atipici. In nessun luogo in Europa e nel Mediterraneo (non in Egitto, non in Britannia, forse simile è la situazione in Anatolia) vi fu in conseguenza di una guerra, come quella intrapresa dai Bizantini in Italia nel 535 contro i Goti, rovina così repentina che dalla considerevole prosperità di metà V secolo condusse alla situazione di isolate ed elementari società a economia microregionale dalla metà del VI in poi. Perciò la vecchia teoria storiografica delle «invasioni barbariche che hanno distrutto il mondo romano» – continua Wickham – sembra adattarsi meglio all'Italia che altrove, ma con la variante sostanziale che fu una invasione romana a provocare la guerra e che fu la debolezza intrinseca dei Longobardi - non uno loro certo presunto carattere barbarico – a far sì che la conquista dell'Italia da parte loro fosse tormentata e lunga<sup>19</sup>.

La ricerca storica e archeologica degli ultimi decenni invita concordemente a sfumare molto il quadro e nella sostanza a cambiarne quei tratti che fondano la loro spiegazione nel presupposto di uno «choc» da invasione, rappresentato come uno scontro di popoli e spiegato con un inizio puntuale e violento<sup>20</sup> che avrebbe

(a cura di), Regna and Gentes. The Relationships between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kindgdoms in the Transformation of the Roman World, Leida-Boston, 2002 (The Transformation of the Roman world, 13).

<sup>18</sup> Ch. Wickham, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean 400-800, Oxford, 2005, p. 34-36.

<sup>19</sup> Mentre la conquista dell'Africa da parte dei Vandali e quella della stessa Italia, precedentemente, da parte degli Ostrogoti furono veloci e facili e non portarono, nessuna delle due, a una situazione di crisi sistemica : *ibid.*, p. 36-37.

<sup>20</sup> Che molto probabilmente non ebbe luogo : Alboino entrò senza combattere, raggiunse Cividale, poi Milano dove nel 569 fu nominato re d'Italia : cf. W. Pohl, *Premesse e conseguenze della formazione del regno longobardo in* 

implicato, forte, una dimensione di contrapposizione etnica<sup>21</sup>. Tale contrapposizione (romano/longobardo o altro barbaro che sia) tende a presentare la situazione romana come unitaria e ancorata a dei supposti principi di fondo, che invece nel mondo tardo antico, di cui fanno parte i «Barbari», si sono trasformati. L'impero romano alle soglie del VI secolo, fuori dai confini della penisola, nell'area subcarpatica, non corrisponde affatto all'idea d'uno spazio occupato da comunità etniche distinte<sup>22</sup>.

Il modello etnogenetico è infatti ormai ampiamente accettato<sup>23</sup>.

Italia, in Id., Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani fra antichità e medioevo, Roma, 2000, p. 148-165 : p. 160.

<sup>21</sup> Il tema «Longobardi e Romani» è nel più ampio problema della continuità ripercorso storiograficamente in P. Delogu, Longobardi e Bizantini in Italia, in M. Firpo e N. Tranfaglia (a cura di), La Storia. I grandi problemi dal Medio Evo all'Età contemporanea, II-2, Torino, 1986, p. 145-169 e in S. Gasparri, Prima delle nazioni. Popoli etnie e regni fra Antichità e Medioevo, Roma, 2000, p. 132 s. È pur vero però che finora le fonti scritte rappresentate dall'Edictus, dall'Historia Langobardorum e dai documenti privati conservati per il secolo VIII non erano mai riuscite da sole a spostare decisamente la «questione longobarda» da quei termini inconciliabili di uno scontro violento e di una contrapposizione abbastanza duratura. Per la discussione delle occorrenze del termine Romani nelle leggi, v. S. Gasparri, Il regno e la legge: Longobardi, Romani e Franchi nello sviluppo dell'ordinamento pubblico (secoli VI-X), in La cultura, 28, 1990, p. 243-266 : p. 252; Id., Prima delle nazioni... cit., p. 151-155, p. 159. Sgombrato è il campo dei documenti dall'unica occorrenza «forte» (CDL 206): A. Ghignoli, Da massarii a romani. Note e congetture su un famoso documento longobardo (CDL, nr. 206, 767 aprile 9, Pistoia), in Archivio storico italiano, 156, 1998, p. 413-446. I due celebri passi di Paolo Diacono – Pauli diaconi, Historia Langobardorum II, 32 e III, 16 – che resterebbero da soli a far da fonti di una esplicita contrapposizione e della subordinazione dei Romani, sono stati oggetto di recenti riletture che per aspetti diversi ne mettono in evidenza la problematicità: P. Cammarosano, Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo, Bari, 1998, p. 41-43 (vede in azione in questi passi l'ideologia regia di Paolo); W. Pohl, Per hospites divisi. Wirtschaftliche Grundlagen der langobardischen Ansiedlung in Italien, in Römische historische Mitteilungen, 43, 2001, p. 179-226 : p. 197-200 (vi riconosce la stessa terminologia «fiscale» impiegata da Gregorio di Tours per difendere l'esenzione fiscale della sua città nel 589).

<sup>22</sup> Cf. in generale W. Pohl, *Le origini etniche...* cit. n. 20. Anche per i decenni successivi al 568, l'idea di una bipolarità netta nello scontro fra Impero romano da una parte e Longobardi dall'altra, è molto relativizzata e resa problematica in Id., *L'esercito romano e i longobardi*, in *Le origini etniche...* cit., p. 167 s. I gruppi che vicendevolmente si vedevano in antagonismo o in cooperazione con l'impero romano erano guidati, al pari di quello, da una stessa «classe» : gli ufficiali «barbari».

<sup>23</sup> Nel modello dell'etnogenesi l'identità etnica è un «situational construct» che si realizza nelle varie circostanze : cf. P. J. Geary, Ethnic Identity as a Situational Construct in the Early Middle Ages, in Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, 113, 1983, p. 15-26; v. anche H. Wolfram e W. Pohl (a cura di), Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern, I, Vienna, 1990 (Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 201). Una chiara esemplificazione delle differenze fra il modello di spiegazione

Per i Longobardi il processo di etnogenesi è continuo non soltanto prima della conquista, ma anche dopo, tanto che il concetto di società longobarda non può fungere da dato fisso. L'interazione dell'archeologia e la lettura delle fonti materiali ha mostrato ora più nitidamente l'esistenza di un'evoluzione della società longobarda, da quella fissata nell'Editto da Rotari, a quella di Liutprando, per il passaggio culturalmente fondamentale di re Cuniperto.

Dalla stessa interazione trae fondamento anche l'idea di una «assimilazione dei Romani ai Longobardi» <sup>24</sup>, e offre motivo per escludere un assoggettamento sociale su base meramente etnica come conseguenza immediata dell'invasione <sup>25</sup>. In modo particolare, poi, la più recente archeologia ha scardinato il reperto del corredo funebre dalla sua tradizionale funzione di segno etnico, distintivo della razza longobarda rispetto ai Romanici, e ha cominciato a sottolineare materialmente precoci vie di scambi e di rapporti, e per altre vie ha sfatato il mito dell'insediamento longobardo come insediamento estraneo, opposto alla città <sup>26</sup>. Alla logica interpretativa dell'invasione, insomma, si è sostituita quella dell'assimilazione o dell'acculturazione reciproca.

etnico, quello che prevede l'acquisizione di una nuova identità, e infine quello etnogenetico, è in Ch. Wickham, *Framing the Early Middle Ages...* cit. n. 18, p. 83: le variabilità dei processi etnogenetici non derivano dalla variabile disponibilità dei gruppi germanici di appropriarsi della *romanitas*, ma piuttosto in «how much *romanitas* there was to appropriate».

<sup>24</sup> Anche perché spiegherebbe bene – specie nell'Editto di Rotari – il silenzio sui Romani in relazione a una qualsiasi attività politica : v. P. Delogu, *Longobardi e Bizantini*... cit. n. 21, p. 153. Sulla questione dell'assenza dei Romani nelle leggi v. anche S. Gasparri, *Prima delle nazioni*... cit. n. 21, p. 149-154, che saggiando sia l'ipotesi del carattere tribale del testo sia quella della caduta in servitù dei Romani, propone l'idea di una territorialità delle leggi longobarde e il loro intrinseco riconoscimento di un'altra tradizione, quella romana. E più in generale, sul tema v. Id., *Identità etnica e identità politica nei regni barbarici postromani : il problema delle fonti*, in C. Tristano e S. Allegria (a cura di), *Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del seminario internazionale Siena/Montepulciano, 10-13 aprile 2008*, Montepulciano, 2008, p. 193-204.

<sup>25</sup> P. Delogu, *Longobardi e Bizantini*... cit. n. 22, p. 152. Senza ricorso sostanziale a fonti archeologiche è la conclusione analoga di S. Gasparri, *Prima delle nazioni*... cit. n. 21, p. 149-158.

<sup>26</sup> Cf. A. A. Settia, Longobardi in Italia: necropoli altomedievali e ricerca storica, in Rivista storica italiana, 105, 1993, p. 744-763; Id., Tracce di medioevo. Toponomastica, archeologia e antichi insediamenti nell'Italia del Nord, Cavallermaggiore, 1996 (Le testimonianze del passato. Fonti e studi, 6), p. 27-30; e in generale C. La Rocca, Le sepolture altomedievali del territorio di Verona, in D. Modonesi e C. La Rocca (a cura di), Materiali di età longobarda nel veronese. Catalogo della mostra, Verona, 1989, p. 149-183; Ead., Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni post obitum nel regno longobardo, in L. Paroli (a cura di), L'Italia centro settentrionale in età longobarda, Firenze, 1997, p. 31-54.

Il superamento del tabù di un'assimilazione sociale dei Romani forse è stato reso più difficile per un mancato coinvolgimento sostanziale nella discussione storiografica di temi e problemi di linguistica storica che andassero oltre la semplice considerazione dei cosiddetti elementi residuali (toponomastica e antroponimia germanica). Il processo di romanizzazione linguistica era già concluso quando Rotari faceva scrivere l'Editto: questo è un fatto<sup>27</sup>. Sono allora fondamentali, su questo piano, i risultati cui sono pervenuti gli studiosi di sociolinguistica diacronica<sup>28</sup>. Non v'è più spazio per porre la problematica dell'opposizione tra due lingue e neppure la problematica di un bilinguismo (lingua parlata / lingua scritta) all'interno della latinità. Esisterebbero invece più registri di una medesima lingua che differiscono l'uno dall'altro meno dal punto di vista fonetico che da quello lessicale, sintattico e morfologico: fino almeno a tutto il secolo VIII, gli alfabetizzati erano in condizione di scrivere testi che, letti ad alta voce, erano comprensibili agli analfabeti. È quella che Banniard definisce «communication verticale»29.

Assimilazione sociale e militare dei Romani, da una parte, assimilazione intellettuale dei Longobardi dall'altra, che va pensata certamente molto prima della legge sul reclutamento militare a base economica di Astolfo, del 750, che confermava solo una situazione da tempo di fatto: ovvero la creazione di una certa ricchezza stabile e la compartecipazione ormai dei due popoli all'esercito. Una compartecipazione che era già ormai matura a quel tempo, e a maggior ragione, nelle carriere ecclesiastiche locali<sup>30</sup>. Va ricordato a questo proposito che nel corso del VII secolo la Chiesa cattolica aveva ottenuto progressivamente proprio con l'aiuto dei re il definitivo successo su tutte le componenti pagane e quelle confessionali antagoniste esistenti nel regno – dal battesimo di Adaloaldo alla proibizione dell'arianesimo promulgata da re Ariperto I fino alla sconfitta dello scisma dei Tre Capitoli – e che alla fine dello stesso secolo, per uno sviluppo costante che anche i re ariani Rotari o

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> F. Albano Leoni, *Bilinguismo e coscienza del bilinguismo nell'Italia longo-barda*, in Id., D. Gambarara e F. Lo Piparo, *Italia linguistica : idee storia struttura*, Bologna, 1983, p. 133-148 : p. 141-142.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Per una definizione di sociolinguistica diacronica, v. M. Banniard, Niveaux de langue et communication latinophone (Ve-VIIIe siècle), in Comunicare e significare nell'alto medioevo, I, Spoleto, 2005 (Atti delle settimane di studio del CISAM, 52), p. 155-208 : p. 159-160.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Come riferimento generale: M. Banniard, *Viva voce. Communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident latin*, Parigi, 1992.

<sup>30</sup> Cf. S. Gasparri, *Prima delle nazioni*... cit. n. 21, p. 153-154.

Grimoaldo non furono in grado o non vollero impedire, essa si era ormai elevata a rappresentare «the state Church»<sup>31</sup>.

Sono tanti, in effetti, i segni di un avvicinamento consapevole dei Longobardi a tecniche romane materiali e intellettuali tutte gravitanti sul testo scritto, già a partire da re Agilulfo e per tutto il VII secolo. Tale assimilazione sarà stata anche sollecitata dall'influenza di personalità romaniche colte che non mancarono accanto ai re<sup>32</sup>, e dai contatti anche economici con il territorio romanico che non vennero mai del tutto a cessare all'inizio e trovarono anzi forte incremento in seguito<sup>33</sup>. Si realizzò, fra gli altri, sul piano del diritto.

#### 4. Una prassi documentaria «romana» tardo antica

Negli anni 535-561 la penisola è percorsa dall'esercito bizantino contro i Goti e sono devastate le sue infrastrutture di governo; una delle zone più calde della guerra è quella di Ravenna. Da questa zona provengono gli unici testi documentari latini conservati per l'età tardo antica, in cui vedere riflessa una certa società locale cittadina e certi quadri di funzionari. Ma vediamo più da vicino questi testi.

[...] in quam vacuam possessionem vigenti iug[e]/[ru]m fundi Concordiacos vindetores s(upra)s(scrip)ti se ac suosque omne[s] / [i]nde exsisse, excessisse descessisseque dixerunt [...].

La sconnessa costruzione latina che abbiamo di fronte è quella della formula di *vacua possessio* contenuta in un documento di vendita dell'anno 539 scritto a Ravenna, testimone del tipo di formulario ancora «romano» in uso poco prima dell'avvento dei Bizantini nella città e della conseguente diffusione di altri formulari di provenienza bizantina concorrenti; non ha ovviamente, per questo, la sottoscrizione dello scrittore nella forma della *completio*<sup>34</sup>. Ne è

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> J. Jarnut, Gens, Rex and Regnum of the Lombards, in Regna and Gentes... cit. n. 17, p. 409-427: p. 420.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> P. Delogu, *Il regno longobardo*, in Id., A. Guillou e G. Ortalli, *Longobardi e Bizantini*, Torino, 1980 (*Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, 1), p. 40-43.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Motivi per una revisione dell'idea di un debole legame economico fra le aree longobarda e bizantina sono espressi in F. Marazzi, *I* Patrimonia Sanctae Romanae Ecclesiae *nel Lazio (secoli V-X)*. *Struttura amministrativa e prassi gestionali*, Roma, 1998 (*Nuovi studi storici*, 37), p. 210, che ricorda la forte presenza patrimoniale della Chiesa di Roma almeno nella Tuscia longobarda del secolo VIII (il secolo documentabile).

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cf. infra, n. 42.

autrice una *honesta femina*, gota e vedova di un Romano, che insieme alla figlia vende venti iugeri di un *fundus* posto nel territorio di Faenza a uno *strenuus vir*, un Romano. Fra i testimoni figurano funzionari pubblici di grado minore e personaggi non irrilevanti come il banchiere, e fondatore di chiese, *Iulianus*<sup>35</sup>.

Nel quadro tracciato da Schiaparelli per spiegare la genesi di un «documento longobardo» su territorio una volta romano e per giustificare la stessa definizione di documento longobardo, si presupponeva impiegato per i secoli V e VI un tipo generico e relativamente uniforme di documento «romano-ravennate». Ma con la sua solita lungimirante cautela, Schiaparelli avanzava proprio su quella relativa uniformità presupposta ragionevoli dubbi, immaginando differenze, varietà locali, eccezioni anche per quei secoli «romani»: del resto – egli concludeva – lo studio approfondito del documento «romano-ravennate» attestato nei papiri, allora disponibili nell'edizione di Gaetano Marini, era ancora tutto da fare<sup>36</sup>.

La prassi documentaria di Ravenna offre, in effetti, una possibilità, l'unica, di osservare da vicino un'attività pratica legata allo scrivere nel mondo romano della tarda antichità, creata, recepita, conservata a livelli, sia professionali sia sociali, ragguardevoli : da *tabelliones*, da burocrati preposti alla verifica degli *instrumenta* per la loro insinuazione nei *gesta municipalia*, da utenti-lettori-partecipanti di quelle scritture sia come autori sia come destinatari sia come testimoni dei negozi giuridici documentati, nella maggior parte personaggi appartenenti a ceti proprietari, *clarissimi viri*, o esponenti della Chiesa. Questa possibilità non esisterebbe però senza l'edizione critica dei cosiddetti papiri latini non letterari italiani, pubblicata fra il 1955 e il 1982 da Jan-Olof Tjäder, e senza gli studi dello stesso Tjäder confluiti nelle dense introduzioni preposte a ogni tipologia di testi in ciascuno dei due volumi e nei commenti che corredano ogni papiro<sup>37</sup>. Studi, che dovremo ora rievocare.

Poco prima dell'anno 540 circolano in questa città, per la redazione dei documenti di compravendita così come di donazione o testamento, formulari definibili «romani» di tradizione però molto probabilmente locale : nulla consente di affermare che rappresen-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Pap. Tjäder 30 : Pap. Tjäder, II, p. 58; per il commento alla forma, *ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> L. Schiaparelli, *Note diplomatiche sulle carte longobarde. II...* cit. n. 1, p. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Pap. Tjäder, I-II. Per una sintesi relativa però ad aspetti parziali, in particolare per i documenti di compravendita, v. Id. *Alcune osservazioni sulla prassi documentaria a Ravenna nel VI secolo*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustinianea*, Ravenna, 1985, p. 23-42. Pap. Tjäder 1-14/15B, 27, 29-37, 43, 47-48 A e B, 49, 53 anteriori all'anno 600, provengono tutti da Ravenna con l'eccezione di Pap. Tjäder 10-11A/B, proveniente da Siracusa.

tassero il formulario in uso in tutta Italia<sup>38</sup>. Con l'insediamento dei Bizantini a Ravenna, nel 540, furono introdotte formule e formulari nuovi, provinciali, con conseguenze vistose soprattutto nei documenti di compravendita, che sono i più delicati e complicati, per clausole e condizioni, rispetto alle donazioni e soprattutto ai testamenti, nei quali redazioni pregiustinianee, ovvero «romane», e postgiustinianee sono certo distinguibili anche se per lo scarso numero di testi non è sicuro trarre conclusioni. Nel caso delle compravendite, al formulario introdotto dai Bizantini (di origine, ipotizzata da Tjäder, dalmata, e sicuramente non da Costantinopoli) si affiancano ben presto altri due formulari misti, che o sono una via di mezzo fra il nuovo e il vecchio (una rielaborazione locale dei tabellioni che con una certa libertà dimostrano di tornare al vecchio formulario romano) o sono il nuovo formulario provinciale bizantino raccorciato<sup>39</sup>. Nell'arco di un ventennio si succedono dunque quattro tipi di formulario diversi e gli ultimi tre coesistono per diverso tempo.

Il periodo, peraltro, è particolare per la produzione normativa dedicata agli *instrumenta* in genere e a quelli redatti dai tabellioni. Essa si concentra fra il 528 e il 538<sup>40</sup> ma viene recepita a Ravenna, come sembra, con notevole ritardo, presumibilmente intorno al 550, e comunque prima della *constitutio pragmatica*. Tjäder ha cercato di capire e di verificare in concreto il rapporto fra normativa e pratica. In questa sorta di dialogo indiretto fra centro del potere e periferia, i tabellioni ravennati dimostrano almeno in due casi di recepire il «messaggio dell'imperatore». Nel caso della imposizione di una nuova formulazione della data nei documenti, la risposta dei tabellioni nei testi, anche se a modo loro e non proprio fedelmente al dettato normativo, è chiara<sup>41</sup>. Nel secondo caso, per gli studiosi è

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> J.-O. Tjäder, *Alcune osservazioni...* cit. n. 37, p. 26. Tjäder impiega il termine «formulario» (*Formular*) per indicare il complesso delle formule nella struttura in cui i papiri conservati le presentano, e dalle quali un eventuale «formulario» si lascia ricostruire : v. *ibid.* p. 26, n. 7 e Pap. Tjäder, II, p. 6, n. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> J.-O. Tjäder, *Alcune osservazioni*... cit. n. 37, p. 29-30. In Pap. Tjäder, II, p. 6, la suddivisione è semplificata in tre tipi per il secolo VI: il più antico, pregiustinianeo, attestato in documenti sicuramente scritti prima del 540, sostituito da un secondo «byzantinisches Provinzformular» che vale come formulario principale postgiustinianeo (qui viene incluso anche quello raccorciato, rappresentato per esempio da Pap. Tjäder 35), al quale si affianca un terzo generato localmente e definibile «nachjustinianische ravennatische Mischformular».

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> C. 4. 21. 17 del 528, cui seguono Nov. 44 e Nov. 47 nel 537, e Nov. 73 nel 538.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Nov. 47 modifica il modo fino ad allora seguito di indicare la data nei documenti ufficiali e tabellionali, e cioè mediante il nome del console e l'indicazione del mese e del giorno collocati stabilmente verso la fine del contesto del documento. Stabilisce, infatti, che coloro che *gestis ministrant*, che redigono *acta*, ma anche i *tabelliones* devono porre la datazione all'inizio dei documenti osser-

stato ed è difficile stabilire con certezza quale sia stata la reazione dei tabellioni, quali nuove espressioni abbiano essi introdotto nei loro formulari per ottemperare a quanto Giustiniano imponeva; ma non è improbabile che qui pesi tutto il nostro vizio, insanabile, di prospettiva<sup>42</sup>.

vando la seguente successione di elementi : anno d'impero, nome dei consoli, indizione e, infine, mese e giorno. Per diverso tempo, tuttavia, fino al 557 almeno, in alcuni documenti persiste il vecchio tipo di datazione pregiustinianea : Pap. Tjäder, I, p. 251, p. 254-257. E anche una volta recepita la norma, i tabellioni ravennati si dimostrano tenaci nel seguire una successione degli elementi di datazione imposti tutta loro, che colloca l'indizione all'ultimo posto (*ibid.*, I, p. 257-260; II, p. 7), probabilmente dovuta alla conservazione del blocco originario (consoli, mese e giorno) della formulazione precedente. È in questa forma, che la conoscono i documenti longobardi e la consegnano a loro volta all'altomedioevo italiano.

<sup>42</sup> In risposta a C. 4.21.17 e a Nov. 44 sono nati forma e termini della completio tabellionale: complevi, appunto, absolvi, post traditum e sim., scriptor huius instrumenti (v. Pap. Tjäder, II, p. 31-32). Da qui hanno preso forma nella storiografia anche la questione di una funzione costitutiva o probatoria del negozio per il documento scritto al tempo di Giustiniano in considerazione anche, e soprattutto, della Nov. 73: H. Brunner, Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde, Berlino, 1880; L. Schiaparelli, Note diplomatiche sulle carte longobarde. III... cit. n. 1; H. Steinacker, Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunde, Lipsia, 1927, p. 89-101; Id., Traditio cartae und traditio per cartam. Ein Kontinuitätsproblem, in Archiv für Diplomatik, 5-6, 1959-1960, p. 1-72; M. Amelotti, Il documento nel diritto giustinianeo. Prassi e legislazione, in Il mondo del diritto nell'epoca giustinianea... cit. n. 37, p. 125-137; Pap. Tjäder, II, p. 32-36; G. Nicolaj, Il documento privato italiano... cit. n. 11; infine, incentrato però sulla interpretazione della norma di Nov. 73 e della funzione del documento giustinianeo astraendo dai problemi interpretativi dei testi dei papiri ravennati, V. Crescenzi, La rappresentazione dell'evento giuridico. Origini e struttura della funzione documentaria, Roma, 2005, in particolare p. 53-228. Né Steinacker né Tjäder – l'ipotesi Schiaparelli non è obiettivamente sostenibile – riescono a stabilire con la certezza che vorrebbero, e con l'esclusione dell'ipotesi altrui, in che cosa consistette l'aggiustamento di formulario nella sottoscrizione del tabellione in risposta alla norma. Forse una considerazione separata di C. 4.21.17 e di Nov. 44 – trattate invece sempre come spiegazione l'una dell'altra – potrebbe aiutare a uscire dalle strettoie. Il complevi et absolvi della sottoscrizione tabellionale è sicuramente introdotto per ottemperare a C. 4.21.17 (che imponeva che i *munda* fossero dal tabellione «completa et postremo partibus absoluta», pena la mancanza di vires al documento per rivendicare uno ius), e perciò significa «ho completato il documento e l'ho rilasciato alle parti». Mentre sia l'aggiunta scriptor huius... sia l'espressione post traditam, o traditione facta (nella completio e nelle sottoscrizioni dei testimoni), risponderebbero bene allo spirito di Nov. 44, che imponeva al documento tabellionale d'essere utile a provare tutte le fasi: il provvedimento prendeva infatti le mosse dal caso concreto di una vedova analfabeta che passato un certo tempo dalla redazione di una sua carta non ne voleva riconoscere più il contenuto, mentre il tabellione che aveva apposto la completio confessava di non aver scritto lui la carta, e di non poterla garantire. Dunque certificazione, da parte del tabellione, di aver scritto il documento, e conferma, da parte del tabellione e dei testimoni, di aver visto l'autore Se il documento in questi due casi appare come sede di risposte più o meno congruenti con una realtà, in altri è sede di incoerenze e di *verba* che sono *superflua* perché arcaici, non rispondenti ad alcunché e inefficaci. Nei Pap. Tjäder 30 e 31, provenienti da Ravenna e databili rispettivamente agli anni 539 e 540, possiamo leggere (rispettivamente a col. 1, r. 5-6 e r. 36), infilato in sequenze incoerenti del discorso, un relitto antico, quello del formulario della *mancipatio*: «nummo usuali dominico uno». Giustiniano lo aveva, per parte sua, già vietato con una costituzione<sup>43</sup>. Ancora Pap. Tjäder 30, che è una vendita, porta la formula di *dolus malus*, («Huic vend[iti]oni traditionique dolum malum abesse afuturumque esse»)<sup>44</sup>, nella quale smarrito definitivamente è il verbo che, in questa antica formula tipica delle donazioni, reggeva tutto: *promisit*.

Pap. Tjäder 30 è un caso fra tanti : il fenomeno non è legato solo ad alcune formule; sembra pervasivo dei testi, in minore o maggiore misura. Si pensi all'apertura del dispositivo stesso in diversi documenti, «Constat... eum distraxisse et distraxit, atque tradidisse et tradidit», con le superflue voci verbali *distraxit* e *tradidit*, che avrebbero un senso solo se dipendenti da un verbo di confessione, tipo *fatetur*, che avrà verosimilmente retto il tutto all'origine, prima che nei formulari di qualche tabellione occorressero modifiche tali da farlo scomparire ma da lasciare intatta la coppia di verbi in quella sequenza<sup>45</sup>.

dare il documento al destinatario : una prova schiacciante, anche per un autore che sostenesse d'essere analfabeta, che egli era stato d'accordo e che aveva consegnato la carta, da lui stesso fatta scrivere. Inutile, a nostro avviso, arrovellarsi sulla successione delle azioni e congetturare azioni formali prima delle sottoscrizioni : quel che si voleva in sostanza era che qualcuno si prendesse la responsabilità di dire che l'autore sapeva ciò che faceva, e di dirlo per scritto; la cosa poteva essere fatta solo nel momento in cui uno dei chiamati a tale responsabilità apponeva la propria sottoscrizione : il tabellione, per ultimo.

<sup>43</sup> È la C. 8.53.37, dell'anno 531: «Verba superflua quae in donationibus poni solebant id est sestertii nummi unius assium quattuor, penitus esse reicienda censemus. Quid enim verbis opus est quae rerum effectus nullus sequitur?». Come si vede, porta essa stessa, nel suo testo, la testimonianza di una disconnessione riconosciuta già esistente fra pratica e logica giuridica, che si intende sanare. Proprio per questo riconoscimento la cronologia relativa fra costituzione e attestazioni ravennati potrebbe essere indifferente; anche se i codici, come Giustiniano stesso notifica nella *Pragmatica sanctio* (cap. 11) erano pur stati inviati in Italia prima del 554 (e verosimilmente prima del 540) per essere pubblicati «sub edictali programmate», cioè localmente per editto del governatore.

44 Pap. Tjäder 30 (r. 70-71).

<sup>45</sup> V. J.-O. Tjäder, *Alcune osservazioni*... cit. n. 37, p. 36, e Pap. Tjäder, II, p. 10. Che un *fatetur* possa esser esistito nella prassi precedente a quella attestata dai papiri di Ravenna, è confermato *ex post*, dai testi di alcuni documenti del periodo longobardo: *CDL* 36, 290, 294.

Come definire allora questi periodi sospesi, anacolutici, inconcludenti – per passar via sulla competenza linguistica –, se non come delle assonanze : al loro interno il collegamento fra parola e significato è saltato, ma nel contesto del documento sembrano bastare a far da segno che lì, dove essi sono, è presente ciò che dovrebbe figurare perché si sa, perché è noto, perché è imposto per legge – quando si dà forma scritta a certi contratti : la vacua possessio, il dolus malus e così via. Si verificano iterazioni semantiche, accumuli, e quel particolare atteggiamento dei tabellioni di scrivere in un dato documento, nel caso che il loro modello (formulario in senso proprio) desse due possibilità – o come pure alternative o come varianti proprie adatte a casi diversi - entrambe le soluzioni. Diversi casi di accumulo ma anche di anacoluti sono originati da questo modo di procedere, e potrebbero dirsi in qualche modo consapevoli<sup>46</sup>. Si hanno però in genere dei veri e propri crolli di formulario : non solo delle parti più tradizionali e risalenti del testo, per le quali il meccanismo degli «Schönheitsfehler» o della conservazione di fossili sarebbe scontato e sistematico come in tutte le situazioni testuali analoghe a prescindere dal periodo storico; bensì in momenti giuridicamente importanti, la cui significazione esatta, e scritta, avrebbe dovuto avere conseguenze concrete, perché rispondente a norme vigenti<sup>47</sup>.

Potrebbe essere anche la nostra percezione parziale, e la nostra inficiata capacità d'interpretazione, a far scorgere incongruità laddove forse non esistettero<sup>48</sup>. Certo è che almeno in un caso Tjäder ha descritto la trafila certa di un meccanismo di incomprensione della scrittura, quindi di creazione involontaria mediante la stessa scrittura di uno scollamento clamoroso: quello fra un termine

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Pap. Tjäder, II, p. 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> È proprio Tjäder a parlare di «crollo dei formulari» esemplificando le cadute interne nell'importante formula di evizione, che ne provocano la trasformazione in periodi senza senso giuridico : J.-O. Tjäder, *Alcune osservazioni...* cit. n. 37, p. 39; per il commento approfondito : Pap. Tjäder, II, p. 20-24. Eventi analoghi interessano anche la formula di *retentio usufructus* : v. per es. nel Pap. Tjäder 36 (sec. VI), commentato in Pap. Tjäder, II, p. 25-26.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Potrebbe essere per esempio il caso della formula di rinuncia al beneficio «de sexu femineo Beliianus senatus consultus» (vale a dire, nello scorretto latino, il *s.c. Vellaeanus*) che «mulieribus subvenire adsolet», così come è scritta nel bellissimo Pap. Tjäder 20 (r. 49-52), la donazione di Sisivera alla Chiesa ravennate del 600, dal momento che, a rigore, sappiamo da D. 16.1.4.1 che quel *s.c.* «enim obligate mulieri succurrere voluit, non donanti». Oppure, il caso del *tradere* conservato fra i verbi che descrivono l'azione in «constat eum... *tradedisse et tradedit*», forse solo apparentemente superfluo (C. 8.53.28 avrebbe infatti imposto il procedimento di *traditio corporalis*): cf. J.-O. Tjäder, *Alcune osservazioni*... cit. n. 37, p. 41.

tecnico fondamentale per la documentazione del contratto di vendita, contemplato dai *sapientes* e trasmesso dall'impianto normativo scritto, e la sua vita nella contemporanea pratica scritta quotidiana delle vendite, almeno a Ravenna. Il Digesto (D. 21.1.21 pr.) faceva spiegare da Ulpiano che, se l'acquirente avesse trovato difettosa la cosa acquistata, egli aveva il diritto di restituirla al venditore, ovvero aveva il diritto di redhibere, di restituire, di «facere ut rursus habeat venditor quod habuerit» e quindi di richiedere indietro il prezzo. Da qui si era creata l'espressione «de pretio... nihil venditori redhibetur ab emptore» - riflesso contratto di questo concetto e nondimeno fedele al suo senso giuridico - con la quale il venditore dichiarava che a lui, da parte dell'acquirente, non era stato richiesto nulla del prezzo (l'acquirente quindi non gli aveva restituito nulla della cosa, non trovata difettosa), e nella quale il redhiberi assumeva quasi il significato di *reposcere*. Così, dovette passare in un primo momento nei formulari<sup>49</sup>. Ma la prassi tabellionale ne travisa presto il significato sull'onda dell'assonanza e del fenomeno di una scrittura volgarizzata. Una sorta di corto circuito nella trasmissione del messaggio imperiale trasforma quella formula da garanzia per il venditore in ulteriore quietanza per l'acquirente di ricevuta del prezzo da parte del venditore. Insomma, redhiberi trasformato in redeberi, deberi, «esser dovuto» (forse in uno scarto fra piano fonetico e lessicale nell'ascolto, nel dettato interiore dello scrittore?). La direzione è conclamata dall'entrata in gioco di un verbo tipico per i debiti, remanere: «nihilque sibi s(upra)s(crip)tus venditor ex omni pretio aliquid am[p]lius apud s(upra)s(crip)tum conparatorem remansisse dixit » 50. Converrà ricordarsi di questo capovolgimento, leggendo le carte longobarde<sup>51</sup>.

<sup>49</sup> Un *redhiberi* nel senso proprio si intende ancora, benché in una forma grafica fortemente volgarizzata, in Pap. Tjäder 30 (r. 43-45) del 539 : «... de quo omnem praetium percepto nihil si[bi] [iid]em venditores s(upra)s(crip)ti ab eundem emtorem haliquid ampliu[s] *[red]everi* dixerunt».

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Pap. Tjäder 36, degli anni 572-595 (r. 11-12). Anello intermedio, un *redhiberi* dalla sorprendente forma grafica corretta ma dal significato di *redeberi*, in Pap. Tjäder 35, r. 31-33 : «nihilque sibi q(ui) s(upra) venditor... ex... pretio quinque solidorum aliquid amplius *redhibe[ri v]el remansisse* dixit». Si noti il residuo intatto dell'antico dettato originario, *sibi*, che sta ora qui senza appiglio logico. Per il *redhiberi /redeberi* il fenomeno potrebbe anche non esaurirsi in un isolato fenomeno d'incomprensione locale; è probabilmente segno dell'attecchimento di pratiche giuridiche volgari, per le quali comunque sarebbe difficile decidere se il fenomeno linguistico sia causa o effetto. Esse dimostrano ad ogni modo una sconnessione dalla teoria giuridica sapienziale, dal mondo antico rappresentato dalla civiltà giuridica, perché analoga distruzione del concetto della *redhibitio* si registra anche nelle *Tablettes Albertini*: su tutto ciò cf. Pap. Tjäder, II, p. 17 e J.-O. Tjäder, *Alcune osservazioni*... cit. n. 37, p. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> V. *infra*, Appendice, n. 13.

Sono fenomeni indicativi dello stato di leggibilità del testo scritto, nel senso di coerenza, congruità, corrispondenza del dettato in tutte le parti del documento che, si badi bene, un ordinamento vigente e una norma imperante, pregiustinianea o giustinianea, in teoria avrebbero controllato. Essi si aggiungono a un generalizzato stato di incongruenza che riguarda la grammatica, la sintassi, l'ortografia che, al di là delle personali competenze degli scrittori, potrebbe essere riportabile al fenomeno generale di mutamenti linguistici rispetto al latino canonico e al «divorzio non registrato» fra lingua scritta e lingua parlata in atto già dal IV-V secolo<sup>52</sup> o esser piuttosto il segno di una difficoltà di comunicazione e di passaggio tra il latino scritto giuridico e colto del *Codex iuris* e il quasi parlato latino tecnico al quale gli *instrumenta* dei tabellioni sono più vicini. Il paradigma dei diversi registri linguistici della più recente sociolinguistica sarebbe confermato<sup>53</sup>.

Alla domanda come e perché tutto questo potesse funzionare, lo stesso Tjäder non è riuscito a darsi altra risposta se non ipotizzando un ceto di ufficiali pubblici – quelli preposti per esempio alla insinuatio nei gesta municipalia – che si occupava poco, per disinteresse o incompetenza, di queste incongruità, interessato com'era esclusivamente al risvolto fiscale portato dal negozio documentato; un ceto, quindi, di compositori o di scrittori di documenti che tentò, sì, di tener dietro alle norme ma senza tanto impegno, o senza esserne capace o senza esatta conoscenza di esse; clienti, infine, che verosimilmente si accontentavano di vedere documentati i propri contratti con uno qualsiasi dei formulari in uso, purché centrasse i termini grossi della faccenda: persone, cose, luoghi<sup>54</sup>. La capacità da parte di alcuni autori e testimoni di tenere il calamo in mano e di vergare lunghe – ma rituali e dettate – sottoscrizioni<sup>55</sup>, è certo un fatto, anche se un'indagine e una riflessione ad hoc sulla frequenza delle sottoscrizioni autografe di autori e testimoni dei papiri latini è ancora da fare. La conclusione di Tjäder in ogni caso è piuttosto decisa: «Ci troviamo in un'epoca nella quale la capacità di esprimersi per iscritto e di interpretare cose scritte era clamorosamente decaduta anche negli strati più elevati della società » 56. Si capisce quindi perché egli abbia posto in epigrafe alla sua dissertazione sui

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> A. Zamboni, *Dal latino tardo agli albori romanzi : dinamiche linguistiche della transizione*, in *Morfologie*... cit. n. 11, II, p. 619-698 : p. 649 s.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> V. *supra*, n. 28 e 29.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Pap. Tjäder, II, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid.*, p. 28-29.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> J.-O. Tjäder, *Alcune osservazioni*... cit. n. 37, p. 40. Lo stesso concetto, ribadito nella dissertazione introduttiva sui formulari delle vendite ravennati in Pap. Tjäder, II, p. 5: «Es ist offenbar, dass wir uns – jedenfalls mit den ravennatischen Formularen 2 und 2b – in einer Zeit befinden, wo die Fähigkeit, Sachen

papiri 29-46 del II volume (documenti di vendita e simili), uno spietato giudizio di Gaetano Marini : «Le Formole per tali cose erano legalissime ed antichissime, ma le leggiamo ora miseramente imbrattate dalle sporche mani de' Tabellioni» <sup>57</sup>.

D'altra parte, non sono pervenuti per questo periodo documenti redatti dai *notarii* della Chiesa ravennate. I più antichi papiri di enfiteusi (Pap. Tjäder 44 e 45) sono infatti degli anni 642-666 e 700, e non sono libelli enfiteutici ma praecepta ovvero conferme di richieste inoltrate con il libellus. Sarebbe naturale immaginare, pensando a una loro ipotetica forma esistente nel secolo VI, una situazione migliore rispetto a quella degli instrumenta tabellionali : se non altro, perché potrebbero aver avuto per modello, anche nel secolo VI, i documenti di enfiteusi della cancelleria imperiale, come in effetti dimostrano di aver avuto i libelli enfiteutici dei secoli seguenti<sup>58</sup>. Questo particolare ragionamento potrebbe essere smentito da Pap. Tjäder 32, testo che rappresenta invece, per un altro verso, la conferma più emblematica di quanto siamo andati raccogliendo finora. Pap. Tjäder 32 è un'epistola traditionis, l'unica pervenuta in originale, datata 21 marzo 540, scritta eccezionalmente, visto che si tratta di un documento privato, non da un tabellione bensì da uno scrittore ecclesiastico, Eventius notarius, e molto probabilmente a Faenza e non a Ravenna. Non si potrà mai sapere se dipende dalla formazione personale del povero Eventius, o dal fatto che fu redatto in una località periferica oppure proprio dall'appartenere di Eventius ai notarii: fatto sta che questo testo porta anacoluti, ripetizioni, doppioni, stravolgimenti e fraintendimenti delle formule in una misura che si è abituati a trovare - scrive Tjäder - soltanto nei documenti italiani del secolo VIII e dei seguenti59.

Sappiamo, dunque, che esisteva una norma come quella imperiale dei primi tre decenni del VI secolo, ma non siamo nelle condizioni di verificare effettivamente quanto fosse pervasiva nella prassi, quanto davvero la pratica avesse risposto a quella norma e quanto la pratica fosse da questa controllata. Dal piccolo-grande fondo di papiri latini provenienti dalla zona di Ravenna del V-VI secolo, almeno, l'esistenza di una norma non emerge come garanzia di una prassi contemporanea, in Italia, coesa e coerente con quella. Del resto, la prassi documentaria crea, fa circolare e così rimodella le proprie incongruenze in una tradizione che non è

schriftlich auszudrücken und Niedergeschriebenes zu verstehen, in weiten Kreisen weit zurückgegangen war».

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Pap. Tjäder, II, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> *Ibid.*, p. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> *Ibid.*, p. 75.

meccanica e verticale (ovvero diacronica e quindi tale da giustificare, per se stessa, la genesi di errori e il mantenimento di relitti del passato perché la diacronia è interessata da cesure storiche epocali). La tradizione è orizzontale e sincronica, fatta di tramiti consapevoli, in teoria, e contemporanei sia all'archetipo sia alla forma tràdita: la prassi di questo e quel tabellione, la consapevolezza di questo e quel cliente, la competenza di questo e quel burocrate. Una tradizione contaminata.

Un'altra lezione è che non abbiamo assolutamente un'idea, per le compravendite per esempio, del documento romano tardo antico, di quali testi e parti in concreto consistesse prima delle attestazioni ravennati in formulario «romano» ridotte ai soli Pap. Tjäder 29 (anno 504), frammentario, Pap. Tjäder 30 (anno 539) e il perduto Pap. Marini 118 (anno 540). Non esiste materiale documentario per un confronto diretto per il III, per il IV e per la gran parte del V secolo<sup>60</sup>.

Non abbiamo altro che i papiri editi e studiati da Tjäder. Per forza ci riduciamo a immaginare che anche in altre città e in altri territori dell'Italia di quel periodo sfiancato dall'esercito greco e dai contrattacchi goti, percorso da scorribande dei Franchi nella piana del Po, un momento prima che i Longobardi facessero la loro comparsa, la cultura scritta pratica «romana» circolante, da una parte, fra i burocrati e i clienti proprietari dei tabellioni, esposta agli ufficiali, insinuata nei *gesta*, e prodotta, dall'altra, e conservata negli *archiva* delle chiese, fosse quella che i papiri ravennati riflettono. E forte è il dubbio, che Ravenna offra un esempio, quanto a qualità, per eccesso.

# 5. Due secoli di Longobardi in Italia, neppure un secolo di documenti

La tradizione autentica di documenti privati dei Longobardi emerge, nel suo complesso di copie e originali, con un documento databile al 650 circa che contiene dichiarazioni e *sacramenta* di preti in merito alla *intentio*, evidentemente già sorta, tra il vescovo di Siena e il vescovo di Arezzo, per il possesso di alcune pievi. Non si sa da chi è composto, perché è tràdito in copia del secolo XI fatta fare dal vescovato di Arezzo, ancora interessato ai fatti, che assunse il testo da un originale danneggiato forse, sicuramente scritto su foglio di papiro<sup>61</sup>. Come tradizione originale emerge invece a Pisa nell'anno 720, con

<sup>60</sup> *Ibid.*, p. 2-3

<sup>61</sup> CDL 4.

una carta di vendita tra due privati abitanti in città<sup>62</sup>. Prima di questa data, i documenti pervenuti in copia sono soltanto tre<sup>63</sup>.

I praecepta e i praecepta iudicati regi hanno, invece, una tradizione più risalente – che esordisce nel 614 con un precetto di Agilulfo per il monastero di Bobbio<sup>64</sup> – ma non per questo più favorevole per l'indagine storica : perché si tratta di una tradizione totalmente in copia. L'edizione critica non è riuscita a sciogliere tutti i dubbi nei casi in cui la genuinità del testo è in questione – e per i documenti del VII secolo provenienti da Bobbio lo è – o potrebbe esserlo, nonostante gli studi non siano mancati<sup>65</sup>. I più antichi documenti senza ombra di dubbio autentici sono dell'anno 688 e 715<sup>66</sup>.

Ma i Longobardi sono in Italia dal 568. Come e perché vi siano giunti, dal punto di vista politico-militare, può essere un problema storico per molti importanti versi ancora aperto, come abbiamo visto, soprattutto perché le fonti scritte sono costituite da racconti che non sopportano letture facili<sup>67</sup>. Non costituisce invece più un problema storico la loro presunta estraneità su base etnica al mondo romano, o meglio al mondo del potere militare e politico dell'Impero romano : di quel mondo, i Longobardi sin dai primi decenni del VI secolo e sin dalle loro sedi in Pannonia, erano una parte in gioco notevole e riconosciuta; con quel mondo a partire sicuramente dai primi decenni del VII, in Italia, l'assimilazione si era realizzata. I Longobardi calarono in Italia nel bel mezzo di una crisi e una contrazione economica e demografica epocale : questo, è un altro discorso.

Di Alboino, il re che guida la prima occupazione nel 568, si ha del resto l'immagine di un re che «documenta». Forse è un caso.

- <sup>62</sup> CDL 23; nuova edizione critica in Carte dell'Archivio arcivescovile di Pisa. Fondo arcivescovile 1 (720-1100), a cura di A. Ghignoli, Pisa, 2006 (Biblioteca del «Bollettino storico pisano», Fonti, 11, I), nr. 1.
- <sup>63</sup> Oltre al documento già menzionato (v. *supra* n. 61), *CDL* 7 e 12 : rispettivamente un documento contenente varie promesse del vescovo di Lucca Felice all'abate Babbino datato 685, scritto da un ecclesiastico e copiato nel secolo VIII sempre da un ecclesiastico; una *repromissio* del vescovo eletto di Pistoia al vescovo di Lucca per prendere possesso della sede, datata anno 700, scritta verosimilmente da un ecclesiastico, copiata da un chierico lucchese nel secolo VIII.
- <sup>64</sup> Codice diplomatico longobardo, III/1, a cura di C. Brühl, Roma, 1973 (Fonti per la storia d'Italia, 64), nr. 1.
- <sup>65</sup> P. Classen, Kaiserreskript und Königsurkunden. Diplomatische Studien zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter, Tessalonica, 1972, p. 196-210; C. Brühl, Studien zu den langobardischen Königsurkunden, Tubinga, 1970 (Bibliothek des Deutschen historischen Instituts in Rom, 33); Id., Diplomatique comparée des royaumes barbares, [1977], in Id., Aus Mittelater und Diplomatik. Gesammelte Aufätze, II, Hildesheim-Monaco-Zurigo, 1989, p. 495-527, in particolare p. 508-510, 514-516.
- 66 Codice diplomatico longobardo, III/1... cit. n. 64, nr. 7 (con qualche rimaneggiamento) e nr. 12.
  - 67 Cf. W. Pohl, Premesse... cit. n. 20.

Forse, l'ennesimo espediente retorico e colto di un racconto. Comunque sia, per la mediazione del racconto di Paolo Diacono, abbiamo l'attestazione indiretta del più antico documento longobardo, un documento regio. Re Alboino – generoso qual'era, racconta Paolo – concede e conferma al vescovo di Treviso, Felice, che gliene aveva fatto richiesta, il patrimonio della chiesa trevigiana.

Igitur Alboin cum ad fluvium Plavem venisset, ibi ei Felix episcopus Tarvisanae ecclesiae occurrit. Cui rex, ut erat largissimus, omnes suae ecclesiae facultates postulanti concessit et *per suum pracmaticum postulata firmavit* <sup>68</sup>.

Paolo impiega il preciso e romanissimo termine *pragmaticum* anche nella sua precedente *Historia romana* scritta per la duchessa Adelperga presso la corte beneventana del duca longobardo Arechi II alludendo a un decreto dell'imperatore Zenone per Teodorico<sup>69</sup>. Questione di fonti, potrebbe essere; e soprattutto questione dell'operazione colta di Paolo. Ma allora colpisce che nel primo dei quattro precetti emessi da Adelchi da solo, per S. Giulia di Brescia, nel 766, sia scritto dal notaio Ansemund:

[...] Quapropter, sicut sublimam nostram *postulavit* clementiam religio tua, per hoc tranquillitatis nostre *pragmaticum firmamus* in ipso sancto cenobio [...]<sup>70</sup>.

Paolo Diacono inserisce insomma, nel racconto dell'episodio di Alboino e del vescovo Felice presso il Piave, un vero e proprio regesto impiegando termini tecnici e propri del procedimento di documentazione regia longobarda a lui – che scrive intorno al 790 – più o meno contemporaneo : quelli che si presentano nel precetto di Adelchi con una precisione stupefacente : *postulare, pragmaticum, firmare*<sup>71</sup>. Elementi romani nei documenti del secolo VIII? Quello che interessa rilevare è piuttosto il fatto che negli stessi anni in cui Alboino avrebbe emesso il *pragmaticum* per il vescovo Felice, un

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Pauli Diaconi *Historia Langobardorum* II, 12. Per *pracmaticum* v. *Heumanns Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, a cura di E. Seckel, Jena. 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> *Historia romana*, XV, 14 : «Zeno Italiamque ei [scil. Teodherico] per pragmaticum tribuens soci etiam velaminis dono confirmavit...».

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Codice diplomatico longobardo, III/1 ... cit. n. 64, nr. 37 (766 gennaio 20 Pavia) copia del sec. XII, ritenuta genuina. Stesso giudizio sulla tradizione anche nella più recente edizione delle carte di S. Giulia di Brescia nel Codice diplomatico della Lombardia medievale: http://cdlm.lombardiastorica.it/edizioni/bs/brescia-sgiulia1/carte, dove la copia viene datata più precisamente alla seconda metà del secolo XII.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Si noti che *pragmaticum* nei quattro precetti di Adelchi (*Codice diplomatico longobardo*, III/1... cit. n. 64, nr. 37, 38, 42, 44) è presente solo nel nr. 37.

testo originale su papiro a Ravenna, che riportava dibattimenti su censi contesi di un patrimonio ecclesiastico, suonava così :

[...] proprio iure possedet quoniam cognovimus *ex pragmatico* Zachariae patricii plurimos fundos praedicti patrimonii [...]<sup>72</sup>.

Lasciamo pure il re Alboino e il vescovo Felice nelle parole di Paolo Diacono. Non c'è dubbio comunque, che i Longobardi impiegarono scritture della pratica giuridica nel secolo VII. Anche a non volerlo pensare, per cautela, diffuso, almeno già nel 643 dobbiamo ritenere il ricorso fra privati alle *cartole* tale, da trovar posto in un testo come l'Editto di Rothari<sup>73</sup>, idealmente e programmaticamente creato per fermare con la scrittura le antiche consuetudini giuridiche orali del popolo non romano. Verrebbe anzi da dire, per converso, che proprio la presenza di scritture e pratiche non longobarde mette in risalto tutto il piano programmatico e ideale dell'operazione fatta con l'Editto<sup>74</sup>.

Inoltre, gli stessi documenti privati longobardi conservati su pergamena del secolo VIII, pur numerosi a fronte delle altre rade tradizioni documentarie franche, alamanne, bavare, sono un residuo nel vero senso della parola. Hanno superato la prova della conservazione solo le carte che *ab origine* o quasi si conservavano in fondi di monasteri o di chiese vescovili che poi, nel periodo carolingio, furono in condizione di continuare a esistere, svilupparsi o rifondarsi; e naturalmente, anche in questo caso, sono state conservate le carte che potevano rappresentare per i nuovi detentori degli archivi un qualche interesse attuale. Emblematica, la perdita delle

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Pap. Tjäder 2, r. 31-32, proveniente da Ravenna, anni 565-570.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Roth. 224 : per la *cartola libertatis* che, dice il re, è necessario redigere «propter futuri temporis memoriam»; Roth. 227 : tratta dei documenti di concessione, i *libelli*; Roth. 243 : sulla *cartola falsa*, capitolo che significativamente chiude una serie cominciata con Roth. 236, «De terminus effossus», che regola delitti tutti riguardanti la rimozione o il rifacimento doloso, insomma la falsazione (oltreché di monete) di «segni» fondamentali quali erano quelli di proprietà, e fra questi, appunto, le *cartole*.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Una dimissio, secondo la esegesi di thinx e gairethinx in E. Cortese, Thinx, garethinx, thingatio, thingare in gaida et gisil. Divagazioni longobardistiche in tema di legislazione, manomissione dei servi, successioni volontarie, ora in Id., Scritti, a cura di I. Birocchi e U. Petronio, II, Spoleto, 1999, p. 987-1018. L'idea invece del pactum alla base dell'Editto e dell'approvazione tradizionale battendo le lance sugli scudi, è sostenuta in Gasparri, Prima delle nazioni... cit. n. 21, p. 152 e confermata con buoni argomenti in G. Dilcher, «Per gairethinx secundum ritus gentis nostrae confirmantes». Zu Recht und Ritual im Langobardenrecht, in Id. e E.-M. Distler (a cura di), Leges – Gentes – Regna. Zur Rolle von germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischer Schriftkultur bei der Ausbildung der frühmittelalterlichen Rechtskultur, Berlino, 2006, p. 419-448 (rist. in Id., Normen zwischen Oralität und Schriftkultur: Studien zum mittelalterlichen Rechtsbegriff und zum langobardischen Recht, Colonia, 2008, p. 289-318).

99 scritture pratiche (88 fra *cartole, precepta* e *brevia*), delle quali fra il 763 e il 769 venne redatto una specie di elenco di versamento per l'archivio della chiesa di S. Pietro ai Sette Pini di Pisa<sup>75</sup>, fondata e dotata dall'arcidiacono della chiesa vescovile Alateu negli anni di re Rachis (744-749), e in cui erano confluiti anche patrimoni e fondi archivistici di membri della sua «famiglia», a cui con ogni verosimiglianza apparteneva il *vir magnificus* Alahis, gastaldo di Lucca ai tempi di re Liutprando, del quale l'archivio perduto di S. Pietro ai Sette Pini conservava almeno 44 fra *cartole* e *precepta*. Nel complesso dei 17 *precepta* regi che quella chiesa verso la fine del sesto decennio del secolo VIII conservava, destinati ad Alahis o ad altri, spicca un precetto di Pertarito e Cuniperto (678-688, o forse 680-688), sicuramente non destinato all'ente ma a un Longobardo laico<sup>76</sup>.

Questo straordinario elenco di una piccola chiesa di fondazione longobarda presto abbandonata e dismessa (agli inizi del secolo X) come gran parte dei suoi documenti, testimonia di una circolazione non rada di *cartole* e di *precepta*, di *brevia* e di epistole, che almeno dagli ultimi due decenni del secolo VII connetteva nella società longobarda laici ed ecclesiastici ai più vari livelli, e soprattutto per il tramite attivo dei laici, della monarchia e dell'ufficialità regia, come produttori di quelle scritture e come destinatari.

La sua stessa sopravvivenza è una testimonianza eccezionale, in quanto rappresenta una mera scrittura pratica e non un monimen : una scrittura per la gestione delle scritture ricevute e conservate, fossero monimina, fossero semplici annotazioni come i brevia, fossero le lettere della comunicazione politica interna al regnum o disciplinare interna alla gerarchia ecclesiastica. Testimonia, insomma, dell'impiego di inventari, di brevia in senso di elenchi, così com'è testimoniato nella prima metà del secolo VI da Pap. Tjäder 47-48 A-B (databile a un periodo *post* 510), proveniente sempre da Ravenna. Un confronto fra l'inventario longobardo della seconda metà del secolo VIII e quello «romano» della prima metà del VI mette in rilievo la maggiore varietà di tipologie documentarie del primo, o meglio detto, la loro diversità quanto a tipologia. Nel breve pisano non mancano, certo, cautiones o cartole cautionis e altri documenti che significativamente attestano la pratica del credito<sup>77</sup>; ma per il resto vi è una ampia varietà di *cartole*. Mentre

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Cf. A. Ghignoli, *Su due famosi documenti pisani dell'VIII secolo. II. Il* breve de moniminas *per Ghittia*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*, 106/2, 2004, p. 38-69.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> *Ibid.*, p. 61-62.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Sulla quale v. da ultimo, F. Bougard, *Le crédit dans l'Occident du haut Moyen Âge : documentation et pratique*, in J.-P. Devroey, L. Feller e R. Le Jan (a

*cautiones* sono quasi tutti i documenti nel secondo : ed è ovvio, tenuto conto che si tratta dell'inventario dei fondi dell'archivio dell'*arcarius* del prefetto del pretorio<sup>78</sup>.

Il tramite archivistico degli enti ecclesiastici, non è dunque scontatamente neutrale. Esso ha determinato, insieme al caso, la fortuna di originali o di copie. Ma deve aver giocato un ruolo anche il condizionamento materiale se, come il buon senso e qualche traccia induce a credere, fu utilizzato anche nei territori longobardi, in origine, il papiro. E un passaggio dal papiro alla pergamena deve esserci pur stato, anche se non sappiamo dire quando.

### Documenti longobardi nel secolo VII? Considerazioni e ragionamenti

In ogni caso, dell'adesione in proprio allo statuto dello scritto da parte longobarda, regia o ducale, i segni essenziali per il secolo VII ci sono : le epigrafi, la stessa dimissio – ovvero il thinx – del testo delle leggi fatto da re Rotari al proprio popolo<sup>79</sup>, l'attestazione dell'emissione di praecepta e giudicati regi, almeno dagli ultimi tre decenni del secolo, e del ricorso fra privati alle *cartole*. Se è vero che i testi emessi da Longobardi potenti, su pietra, su codice, su pergamena sciolta sono, com'è stato rilevato, manifestazioni anche dettate da calcoli politici e da pragmatismo, manifestazioni di una regalità in cerca di consensi e di legittimità, essi sono difficilmente separabili, tuttavia, da un'evoluzione più complessiva che pare in crescendo dalla seconda metà del secolo VII80, con la quale bisogna mettere in relazione in qualche modo anche quel che succede a livelli più bassi della società - a livelli più conservativamente, sarebbe da dire, longobardi –, per i quali però accertare l'esistenza di indizi diretti, indicativi della presa di confidenza con il segno alfabetico e il suo significato, è oggettivamente difficile<sup>81</sup>.

cura di), Les élites et la richesse au haut Moyen Âge, Turnhout, 2010 (Haut Moyen Âge, 10), p. 439-478.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Pap. Tjäder, II, p. 188 s. A quest'inventario d'archivio del secolo VI se ne può ora, però, affiancare un'altro, di recente scoperto: T. De Robertis, A. Ghignoli e S. Zamponi, *Un nuovo papiro latino del VI secolo*, in *De la herencia romana a la procesal castellana. Diez siglos de cursividad. Actas del IV Encuentro internacional de seminario permanente «escrituras cursivas», Sevilla, 22 de mayo de 2009*, Sevilla, in corso di stampa.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Cf. *supra*, n. 74.

<sup>80</sup> P. Delogu, Il regno longobardo... cit. n. 32, p. 110 s.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> P. Delogu, *I Longobardi e la scrittura*, in *Studi storici in onore di Ottorino Bertolini*, I, Pisa, 1972, p. 313-324, segue, ritenendoli possibili indizi dell'alfabetizzazione degli *artifices*, il faticoso avanzare dell'uso del monogramma a base lette-

Sul problema dell'alfabetismo e della cultura scritta dei Longobardi in Italia nel secolo VII<sup>82</sup> è stata proposta una polarizzazione netta fra istituzioni ecclesiastiche e istituzioni del potere laico : da una parte i Longobardi, in uno stato di analfabetismo relativo al loro arrivo in Italia e la cui classe dirigente, nel primo secolo di potere, terrebbe un atteggiamento sostanzialmente diffidente nei confronti della civiltà dello scritto; dall'altra, la Chiesa cattolica custode e detentrice esclusiva, invece, della civiltà romana antica83. Viene sottolineato lo scarto intellettuale e tecnico fra una cultura scritta «alta» di matrice ecclesiastica capace di testi stilisticamente curati, scritti in minuscola libraria nei codici e in elegante maiuscola nelle epigrafi, e una cultura scritta pratica bassa di matrice laica capace del latino stentato delle leggi e delle carte scritte in corsiva nuova. Benché gli esiti siano un po' diversi, anche la forza argomentativa di quadri del genere poggia sull'effetto di contrasto che si ottiene proiettando il regnum longobardo sullo sfondo di una società precedente intesa come «società di dialogo e di comunicazione in cui lo scritto costituiva il tessuto connettivo di ogni attività pratica ed intellettuale»84.

Insomma epigrafi regie, editto, attestazioni dell'esistenza di *cartole* dimostrerebbero – nonostante loro – il rifiuto sostanziale dello scritto da parte del ceto politico longobardo, che starebbe all'origine del fenomeno di «dissociazione della cultura scritta» in Italia, della separazione fra cultura laica ed ecclesiastica, fra scrittura documentaria e scrittura libraria<sup>85</sup>.

Ora, è vero che l'analisi delle scritture *propria manu* vergate sulle carte longobarde conservate – che appartengono al secolo VIII – potrebbe fermare una certa situazione di maggiore alfabetizzazione dei chierici rispetto ai laici, anche se sulle implicazioni di un

rale inciso su oggetti di guerra – spade – riferibile al nome del possessore longobardo, e il parallelo abbandono della pratica del riuso di monogrammi bizantini; e conclude che una alfabetizzazione ai livelli bassi, degli *artifices*, non è attestata anterioremente ai primi decenni del secolo VIII. Ma tanto l'oggetto, il monogramma, quanto il supporto, per la loro particolare natura richiedono cautela.

82 A. Petrucci e C. Romeo, Scriptores in urbibus. Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale, Bologna, 1992, p. 35-56. Si capisce solo da due cenni caduti nel discorso che l'esame della questione e l'interpretazione datane riguardano il secolo VII (p. 46 e p. 53). Si resta però disorientati per il fatto che in un paio di passaggi importanti per il giudizio sul secolo VII, sono implicate valutazioni sul fenomeno delle cartole e dei notarii longobardi che, come è ovvio, nel secolo VII non sono direttamente osservabili.

<sup>83</sup> Ibid., p. 53 e 55.

<sup>84</sup> *Ibid.*, p. 38.

<sup>85</sup> *Ibid.*, p. 56.

tale metodo d'indagine si potrebbero fare alcune osservazioni <sup>86</sup>. Ma è anche vero che questo giudizio sull'atteggiamento dei ceti longobardi al potere, se un poco continua a prendere colore dall'idea che il «Longobardo» avesse potuto percepire il «Romano», etnicamente, come servo <sup>87</sup> – idea mai dimostrata e sostanzialmente falsa – poggia sull'immagine che tutta la produzione letteraria degli ecclesiastici sia aderente a una norma alta di latino scritto – immagine che va invece assai sfumata <sup>88</sup> – e sul contrasto ottenuto mettendole a confronto la lingua sgrammaticata delle carte o dell'Editto e delle epigrafi regie. In realtà, come abbiamo già visto, operare un tale

86 Ibid., p. 22-23. L'analisi di questi dati è tuttavia inevitabilmente segnata dalla natura dei testi e dalla loro sorte (casualità della tradizione). In relazione alla prima c'è da ricordare che non sappiamo nulla di sicuro su valore e funzione, per esempio, della sottoscrizione testimoniale alla carta: alla resa dei conti, in giudizio, benché il processo longobardo abbia accolto la scrittura come parte del «gioco» (E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, I, Roma, 1995, p. 167), questo non cessa di svolgersi grazie agli schieramenti di sacramentales. In altre parole, non risulta strano che vi siano segni di croce fatti dal notaio (perché nessuno aveva imposto la presenza di sottoscrizioni di pugno) e pertanto la loro presenza al posto di una sottoscrizione autografa non può dirsi, in questi casi, prova inappellabile dell'incapacità di scrivere. Indagini puntuali farebbero sostenere, anzi, che prova non lo è: P. Supino Martini, Le sottoscrizioni testimoniali al documento italiano del secolo VIII: le carte di Lucca, in Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano, 98, 1992, p. 87-108. Alcuni esempi poi potrebbero, per altri versi, far riflettere in merito ai criteri di statistica su questo terreno. CDL 28, dell'anno 720, da Lucca è la carta dotis di Pertuald; viene sottoscritta da testimoni, primo dei quali il figlio dell'autore, Peretheo, con un signum manus. Una quarantina d'anni dopo Peretheo diventa vescovo di Lucca, assolutamente alfabeta (CDL 154). Se il figlio di Pertuald già nel 720 sapeva scrivere, significa che la scelta del signum manus poteva sottostare ad altre motivazioni (Supino Martini penserebbe, in via del tutto ipotetica, a una qualche relazione con la reperibilità del teste al momento della documentazione : ibid., p. 105). Se invece Peretheo nel 720 era un infante, allora il caso insegna che tra i testimoni di atti giuridici - specie se si tratta di parenti - non ci sono solo adulti, sui quali sperimentare la capacità o meno di scrittura. Anche ad ammettere che il signum manus possa fungere da prova mai ambigua di analfabetismo – cosa, come abbiamo visto, da escludere -, il criterio della capacità / incapacità di scrivere non può servire senz'altro da discriminante per valutare il livello di partecipazione / estraneità al mondo della comunicazione scritta del soggetto in questione. Il vir magnificus Alahis, capace solo di signum manus, riceve – legge? – precetti di re e carte di privati, a decine : v. supra, testo in corrispondenza delle note 75-76.

87 A. Petrucci e C. Romeo, Scriptores in urbibus. Alfabetismo e cultura... cit. n. 82, p. 54: «Quando di scrittura si aveva bisogno per monete, iscrizioni o documenti, ci si rivolgeva infatti a tecnici romani (e forse anche in minima aliquota, longobardi) capaci di eseguire dietro compenso un lavoro di carattere artigianale, che per il fatto stesso di essere appannaggio di mestiere di categorie servili e socialmente inferiori, doveva essere giudicato poco dignitoso».

88 A. Zamboni, Dal latino tardo agli albori romanzi... cit. n. 52, p. 652 e n. 51.

confronto è improprio<sup>89</sup>. Una valutazione storica che si esaurisse in un giudizio di un «più» o «meno», fatto scattare in confronto a un'ideale corretta latinità canonica o eccezionale, per i secoli V-VII, avrebbe un po' lo stesso presupposto dell'operazione culturale carolingia, che si «inventò» il latino<sup>90</sup>. Tanto meno potrebbe essere formulato sulla base di criteri analoghi un giudizio in parallelo sulla qualità della realizzazione di questa «scorretta» lingua latina delle carte longobarde nella scrittura corsiva romana detta «nuova» adottata dagli scrittori longobardi: per altro, una operazione di confronto ha dimostrato come la corsiva nuova dell'Italia del secolo VIII fosse capace di un rapporto vitale con la corsiva nuova di età tardoantica, e non tanto come fatto semplice di persistenza di forme grafiche<sup>91</sup>.

Piuttosto che la rarità quantitativa delle prove scritte conservate, dunque, pensiamo che sia da cogliersi la coincidenza del loro emergere come tradizione diretta e indiretta, e in ambiti significativi, nel periodo in cui si è motivatamente supposta avviata l'assimilazione sociale su base economica. Rispetto ad essa non arrivano in ritardo i segni – siano pur rari, quelli diretti – dell'adesione allo scritto : e questo, è importante.

Per l'avvicinamento al modello romano del *corpus* di leggi – e a modelli di comportamento romano<sup>92</sup> – da parte della regalità longobarda, dovette esser stato forte, come è stato sostenuto, il motivo pragmatico politico : era disponibile d'altronde una fonte che suggeriva l'ispirazione<sup>93</sup>.

- <sup>89</sup> Non tanto perché la lingua delle scritture documentarie tardoantiche, come abbiamo visto, non è da meno (v. *supra* § 4), ma perché non si possono confrontare registri linguistici diversi : v. *supra*, testo in corrispondenza di note 28 e 29.
- <sup>90</sup> E se lo inventò quando «l'evoluzione della lingua parlata [...] era progredita a tal punto da rendere necessario un intervento "dall'alto" per frenare quella che agli occhi dei dotti poteva sembrare la "corruzione" del latino» : P. Tekavcic, *Agli albori dell'italiano*, in *Linguistica*, 15, 1975 (= *In memoriam Stanko Skerlj oblata*), p. 218.
- <sup>91</sup> F. Santoni, *Palazzi vecchi e nuovi. Il fenomeno grafico tra Ravenna, Pavia e Milano (secoli VIII-IX)*, in *Ravenna Studi e Ricerche*, 9/1, 2002, p. 115-136 (distribuito anche in formato elettronico da *Scrineum. Saggi e materiali online di scienze del documento e del libro medievali*: http://scrineum.unipv.it). Sulla scrittura delle epigrafi, invece, accostamenti e suggestioni di richiami interessanti con la scrittura di certi documenti emessi da Longobardi eminenti sono in F. De Rubeis, *La scrittura epigrafica in età longobarda*, in C. Bertelli e G. P. Brogiolo (a cura di), *Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno. Saggi*, Milano-Brescia, 2000, p. 71-83: p. 72-73.
- <sup>92</sup> Cf. in generale E. Cortese, Nostalgie di romanità : leggi e legislatori nell'alto medioevo barbarico, in Morfologie sociali e culturali... cit. n. 11, I, p. 485-510.
- <sup>93</sup> Rotari fu Nino Tamassia a dimostrarlo attinse sicuramente all'*Authenticum* la versione latina delle Novelle di Giustiniano e conosceva almeno

A livelli più bassi il processo per cui si accettarono le *cartole* non può che esser pensato tutt'uno col processo di assimilazione sociale e avvicinamento economico, dunque politico, con quella proprietà «romana» che tutto sommato, dopo il primo impatto, resse al cambiamento politico – talora, anzi, senza alcun rimpianto per il passato bizantino – all'insediarsi di nuovi «proprietari»: la proprietà delle chiese.

Le chiese promossero o sollecitarono l'impiego di precetti e di cartole ogni volta che se ne fosse presentata l'occasione, ogni volta che fosse stato possibile trovare per esse uno spazio per il riconoscimento, da parte dell'ordinamento e del re, del loro profilo patrimoniale. È questo il senso, del resto, nell'episodio di Alboino e Felice, per il quale va da sé pensare quel *pragmaticum* un prodotto di parte vescovile e non di una proto-cancelleria longobarda<sup>94</sup>. Lo stesso si può dire considerando le menzioni delle cartole libertatis dei servi e dei *libelli* in Roth. 224 e 227 : tali scritture, soprattutto i *libelli*, rappresentavano l'ossatura forte della prassi documentaria corrente della gestione fondiaria della Chiesa tardo antica. Inoltre si deve considerare che il regnum, primo chiaro esempio nell'Occidente di un «fully post-tax state» 95, poggia sullo sfruttamento della grande proprietà pubblica regia, sulla proprietà relativamente più piccola dei pochi «grandi», duchi compresi, e che nelle carte del secolo VIII le chiese locali, cittadine, emergono già come centri unificatori ma dinamici dei patrimoni dei gruppi eminenti familiari, e le chiese episcopali sono strettamente connesse con l'ufficialità longobarda attraverso una fitta rete di legami parentali.

È legittimo presumere dunque che l'episcopato italiano abbia avuto lungo tutto l'arco del secolo VII, oltre a una funzione politicamente importante che lo porta a connotarsi come «state Church» 96, anche una funzione importante nella promozione e nel consolidamento di una circolazione di scritture documentarie: nella forma in

anche la Summa Perusina: sulle varie fonti romane, v. da ultimo G. Santini, Il sapere giuridico occidentale e la sua trasmissione dal VI al XI secolo, in Rivista di storia del diritto italiano, 67, 1994, p. 91-170. Il modello antico poté agire in seguito anche a un altro livello solo apparentemente più formale e invece di forte significanza: quello della scrittura. Per il senso della scelta dell'onciale nei due manoscritti più antichi dell'Edictus e delle Leges, v. G. Nicolaj, Ambiti di copia e copisti di codici giuridici in Italia (secoli V-XII in.), in M.-C. Hubert, E. Poulle e M. H. Smith (a cura di), Le statut du scripteur au Moyen Âge. Actes du XIIº colloque scientifique du Comité international de paléographie latine (Cluny 17-20 juillet 1998), Parigi, 2000, p. 127-144: p. 132-133.

<sup>94</sup> Cf. anche F. Santoni, *Palazzi vecchi*... cit. n. 91, testo in corrispondenza di note 60-61. V. *supra*, n. 73 per le menzioni delle *cartole libertatis* dei servi e dei *libelli*, in Roth. 224 e 227.

<sup>95</sup> Ch. Wickham, Framing the early Middle Ages... cit. n. 18, p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> V. *supra*, n. 31.

cui essa le aveva conosciute precedentemente e conosceva, e che i re e i capi militari longobardi non ignoravano del tutto, al pari di altre scritture della comunicazione militare e politica dell'Impero romano sperimentate nel secolo VI lontano dall'Italia<sup>97</sup>.

I documenti giudiziari e i precetti dei re non sono l'oggetto precipuo del nostro discorso. Ma è necessario fermarci su questi almeno con un cenno. Per le scritture che riguardano l'ambito giudiziario è ancora in discussione se esse rappresentino una novità e, come elaborazione originale dei regna romano-barbarici, una rottura con il passato, oppure se rappresentino l'esito di una trasformazione di concezioni romane precedenti; di fatto i praecepta iudicati dei re longobardi sono molto vicini strutturalmente a quelli merovingi98 ed è altrettanto certo che le notizie di placito del secolo VIII realizzano aspetti fondamentali del sistema di documentazione longobardo, e confermano che il regnum, benché non avesse strutture amministrative complesse come quelle, per esempio, dei Visigoti, aveva dal tardo secolo VII in poi efficace capacità di reagire prontamente nelle situazioni locali proprio tramite l'intervento del re e dei suoi missi nella risoluzione delle dispute dei laici così come delle chiese99.

Per i precetti regi del secolo VII, il primo studio fattone da Peter Classen all'indomani della loro edizione critica a cura di Carlrichard Brühl ha messo in rilievo non soltanto la loro estraneità nei confronti dei modelli tardo imperiali romani, quei modelli cancellereschi di cancellerie provinciali assunti invece nei precetti merovingi, quindi ritrasmessi all'Europa medievale per la via dell'egemonia franca; e non soltanto gli elementi comuni con i documenti privati<sup>100</sup>; egli ha anche, e soprattutto, messo in rilievo gli elementi che profondamente li differenziano proprio dalle *chartae*, e gli elementi – come la presenza di *referendarii* – che potrebbero denotare, almeno dalla metà del VII secolo, scambi con il mondo

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Cf. W. Pohl, *The Empire and the Lombards: Treatises and Negotiations in the Sixth Century*, in Id. e H. Reimitz (a cura di), *Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity*, Leida-NewYork, 1997, p. 75-134.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Su tutto ciò v. F. Bougard, Écrire le procès : le compte rendu judiciaire entre VIII<sup>e</sup> et XI<sup>e</sup> siècle, in Médiévales, 56, printemps 2009, p. 23-40. Per un confronto fra prassi longobarda e merovingia v. anche Id. Tempore barbarici? La production documentaire publique et privée, in S. Gasparri (a cura di), 774. Ipotesi su una transizione. Atti del seminario di Poggibonsi, 16-18 febbraio 2006, Turnhout, 2008, p. 331-352.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Ch. Wickham, Framing the early Middle Ages ... cit. n. 18, p. 117.

<sup>100</sup> Sono questi, i risultati di Classen ripresi poi in successive sintesi:
A. Pratesi, *Il documento sovrano*, in *Libri e documenti d'Italia...* cit. n. 11, p. 105-127:
p. 119-121;
G. Nicolaj, *Fratture e continuità...* cit. n. 11, p. 977.

franco<sup>101</sup>, verso il quale i termini di comparazione potrebbero essere ulteriormente sviluppati<sup>102</sup>. Sulla scorta di questi risultati e di quelli degli studi successivi, anche di Brühl, la peculiarità più vistosa dei *praecepta* longobardi – quella di non mostrare dipendenza da modelli cancellereschi di vertice tardo antichi – non è necessariamente interpretabile, dunque, come segno di una frattura con il mondo romano<sup>103</sup>.

Quanto siamo andati raccogliendo sul ruolo delle chiese e dei vescovi, inoltre, non impedirebbe di pensare proprio sul terreno dei *praecepta* una significativa influenza di modelli documentari vescovili. Purtroppo torniamo a cozzare contro l'impossibilità di esercitare confronti. Soltanto dalla metà del secolo VII sono pervenuti documenti prodotti dalla Chiesa di Ravenna e dai suoi *notarii*, e si tratta di *praecepta*, ovvero scritture emesse a conferma delle petizioni di enfiteusi presentate nei *libelli*, che mostrano, peraltro, prestiti precisi dalla terminologia della cancelleria imperiale a partire dalla definizione stessa del documento : *praeceptum* <sup>104</sup>. In ogni caso, anche senza possibilità di seguire questa ipotesi, la formazione del documento regio longobardo è impensabile, come ha osservato Classen, al di fuori della precedente prassi documentaria romana <sup>105</sup>.

Insomma la novità e lo stacco rispetto a una tradizione romana del precetto regio longobardo potrebbero essere – o sono con buona probabilità – solo apparenti, per un difetto di prospettiva : perché non si è nelle condizioni di vedere oltre la relazione più facile da immaginare e che si assume come unica possibile, ovvero la relazione diretta con modelli cancellereschi del sistema amministrativo dell'Impero romano – e nel secolo VI, nell'Italia del regno ostrogoto, «impero romano» significa invasione di eserciti bizantini – negando ad altri luoghi di produzione e conservazione documentaria come

<sup>101</sup> P. Classen, Kaiserreskript und Königsurkunde... cit. n. 65, p. 198-203.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> V. F. Bougard, Tempore barbarici... cit. n. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Si veda invece, per esempio, G. Nicolaj, *Fratture e continuità*... cit. n. 11, p. 977 : «Certo, i *praecepta* longobardi, con la semplicità del loro dettato, dicono di una frattura e della scomparsa di un mondo e quindi di una prassi di scrittura allo stato nascente per una sovranità del tutto inedita sia rispetto a Roma sia rispetto alle stirpi del Nord».

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> V. Pap. Tjäder 44, in particolare il commentario al rigo 31, p. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> P. Classen, Kaiserreskript und Königsurkunde... cit. n. 65, p. 203: «Die lateinische Sprache und die einzelne Elemente der Urkunde vom Titel bis zum Datum sind aber nicht ohne das römische Urkundenwesen denkbar; offenbar haben hier die spätrömische Carta und nicht zuletzt Bischofsurkunden mitgewirkt, eine neue und eigenartige Form des Herrscherpräzepts auszubilden. Die hierbei entstandene Urkunde läßt nicht, wie die merowingische, die Herkunft aus einer Verwaltungsverfügung erkennen; sie ist, wie es scheint von Anfang an, eine als selbständiges Papier wirksame Urkunde».

l'episcopato italiano – che svolse un ruolo politico fondamentale per il regno longobardo nel corso del secolo VII – il ruolo di tramite di una sia pur peculiare e indiretta tradizione romana.

Al livello sociale più basso – nonostante la rarità delle attestazioni, la probabilità di un alfabetismo limitato – l'atteggiamento favorevole verso la cultura scritta pratica sembra iniziare proprio colla metà del secolo VII. Esso lega la scrittura sul terreno che all'inizio sarà pur stato di scontro violento fra «Longobardi» e «Romani», e che presto dovette diventare terreno di fusione possibile : il terreno su cui si riconosce e si regola il nesso di appartenenza fra un soggetto (longobardo o romano che fosse) e le sue cose.

Potremmo avere, a questo punto, un problema di parole. Non certo per un problema di traduzione fra longobardo e latino. Nei primissimi decenni del secolo VII i Longobardi, linguisticamente, hanno già compiuto la loro *romanizzazione* <sup>106</sup>. Potrebbe esistere semmai il problema di sapere che cosa avessero in mente il redattore dell'Editto e lo scrittore di carte – i redattori di testi giuridici quindi – quando impiegavano dei termini – *habere, possidere, proprietas, dominus* – che hanno forte densità di sensi propri (corrispondenti ciascuno a un potere sulla cosa e a una tutela giuridica diversi) nell'ambito originario del diritto romano (nella sua evoluzione fino a Giustiniano) e nei suoi testi. Se, in altre parole, noi storici dobbiamo pensare *a priori* un tradimento nell'uso: un tradimento necessario, perché presupposta *a priori* è ovviamente, anche in questo caso, la valenza originaria dei significati di quei termini.

Di qualsiasi tipo siano le ipotesi, esistono alcuni punti che possono considerarsi fermi. Il primo : anche negli ultimi testi normativi certi termini da Digesto, da definizioni sapienziali, sono soggetti a forti piegature di senso, sospinti dal diritto volgare romano<sup>107</sup>. Il secondo : il latino è la lingua comune di Longobardi e «Romani», nel senso che un capitolo dell'Editto di Rotari, un

106 Albano Leoni, *Bilinguismo*... cit. n. 27, p. 141. In P. Cammarosano, *Nobili e re*... cit. n. 21, p. 63, alle molteplici ipotesi sulle motivazioni della scrittura dell'Editto, si aggiunge quella suggestiva del desiderio di fissare un ricordo di termini ed espressioni del patrimonio linguistico longobardo, che stavano già scomparendo. Del resto è noto che la loro funzione semantica nelle norme è molto scarsa, richiamano semplicemente un concetto generale e non traducono esattamente la glossa latina che le accompagna. La rottura provocata dai Germani in Europa è stata sostanzialmente ininfluente nel processo generale di trasformazione del latino : il processo di assimilazione che li coinvolge «fa sì che essi assumano correntemente le forme linguistiche d'uso, ossia si *romanizzino*» : A. Zamboni, *Dal latino tardo*... cit. n. 52, p. 652.

<sup>107</sup> Per fare solo un esempio, il significato di *dominium* presenta già forti ambiguità nelle norme del IV secolo : E. Levy, *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia, 1951 (*Memoirs of the American philosophical Society*, 29), p. 45.

precetto di Agilulfo o una *cartola* letta ad alta voce venivano più o meno ancora compresi da tutti. Esisteva, in altre parole, una «residua accessibilità alla lingua scritta» da parte degli *illitterati* per il tramite della lettura ad alta voce, una sorta di statuto della lingua parlata popolare «fondato su una sorta di compromesso ancora possibile nell'Italia longobarda che entra nel secolo VII» <sup>108</sup>. Su questi s'innesta una tesi proposta nella storiografia giuridica, fondata su basi robuste : il diritto romano era lo *ius commune* nell'Italia longobarda, mai rinnegato dai Longobardi, che sicuramente, almeno dal VII secolo, dovevano giocoforza impiegarlo per i contratti che essi, da proprietari, erano sollecitati a stipulare specie in relazione alle chiese, che diventano un luogo e un mezzo propri di accumulazione e preservazione del patrimonio familiare; uno *ius* rispetto al quale l'Editto poteva apparire ai non Longobardi – e ai Longobardi – come una sorta di *ius speciale* per questi ultimi <sup>109</sup>.

Del resto, era la *lex Romanorum* che regolava l'esistenza e il governo delle chiese e dei monasteri cattolici, dei loro vescovi, preti e monaci fra i quali sempre più dalla fine del VII secolo entrano rappresentanti delle famiglie longobarde eminenti. Chiese e monasteri, che hanno sede nelle città prevalentemente, insieme alle *curtes regie* e ducali<sup>110</sup>. Sfogliando il *Codice diplomatico longobardo*, di documenti che riflettono situazioni e aspettative regolate da quella legge se ne possono riconoscere<sup>111</sup>. Sono generati in ambito ecclesiastico e destinati all'ambito ecclesiastico anche gli unici tre docu-

<sup>108</sup> Secondo la tesi di M. Banniard (v. *supra* n. 29), ripresa anche in A. Zamboni, *Dal latino tardo*... cit. n. 52, p. 670. Di «trascodaggio nei due sensi» ancora possibile – fra lingua che si scrive, si cerca di scrivere ancora in latino, e lingua parlata già neolatina – parla anche P. Tekavcic, *Agli albori*... cit. n. 90, p. 219.

<sup>109</sup> Tutto ciò in E. Cortese, *Il processo longobardo tra romanità e germanesimo*, in *La giustizia nell'altomedioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto, 1995 (*Settimane di studio del CISAM*, 42), p. 621-647. Cortese peraltro osserva a p. 623 : «eppure non sembra alla fin dei conti irragionevole vedere almeno in parte dell'Editto l'estremo stadio del secolare fenomeno della volgarizzazione del diritto romano tardo antico. Di istituti genuinamente germanici, ossia del tutto inventati dai Longobardi preistorici, in quell'Editto se ne scorgono effettivamente pochi».

un motivo di coesione del regno longobardo – oltre alla sua compatta e gestibile estensione geografica formata dalla piana del Po e dalla Tuscia e oltre all'equilibrio fra proprietà terriera regia e proprietà terriera dei grandi – è visto da Wickham proprio nella rete delle città in cui è organizzato il territorio e che si sovrappone sulla rete precedente romana cittadina, che tutto sommato persiste in condizioni urbanistiche ovviamente mutate : Wickham, *Framing the Early Middle Ages...* cit. n. 18, p. 118-119.

<sup>111</sup> Cf. A. Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva*, in *Archivio storico italiano*, 162, 2004, p. 625-626.

menti privati anteriori all'anno 700, pervenuti in copia : non sono meno «longobardi» degli altri<sup>112</sup>.

*Lex Romanorum* e *lex Langobardorum*, dunque, insieme : come troviamo, del resto, nella norma di Liutprando sugli scrittori di *cartole*<sup>113</sup>.

# 7. Elementi romani nelle carte longobarde?

Appartengono agli ultimi cinquant'anni, o poco più, dell'esistenza di questo regno i documenti sui quali viene esercitata la critica degli elementi romani, il discernimento di relitti antichi, e sui quali si giudica la loro recezione da un mondo «romano» che non c'è più.

Di questi elementi si potrebbe redigere una sorta di canone formatosi con gli studi di Schiaparelli, Zielinski, Tjäder, con le sintesi successive, appena arricchito da brevi osservazioni sparse nei fascicoli (non tutti) delle Chartae Latinae Antiquiores per le trascrizioni degli originali italiani avanti l'anno 774<sup>114</sup>. Vi sono formule romane «tardoantiche», perché rintracciate nei papiri ravennati, a loro volta suddivisibili in formule del periodo pre- o postgiustinianeo; vi sono formule considerate «arcaiche», perché portano concetti, termini e suoni di formule presenti nelle tavolette nordafricane degli anni 493-496 o in quelle transilvaniche degli anni 139-160 o, addirittura, nelle tavolette di Ercolano. Tutte riconosciute in una ripresa più o meno fedele, o francamente travisata, nei documenti longobardi conservati degli anni 720-774. Soltanto per ricordare le principali: «Scripsi ego rogatus et petitus», «constat me... vendedisse et vendedi», « qui pretium accepi /pretium placitum et definitum», «emit mancipioque accepit» ed «expensum praediis rusticis» 115.

<sup>112</sup> Cf. supra, n. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Liut. 91 *De scrivis*: nella lettura, però, determinata dalla esegesi di Severino Caprioli nella sua seconda parte (S. Caprioli, *Satura lanx 11. Per Liutprando 91*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, I. *Studi storico-giuridici*, Milano, 1978, p. 203-217); per una sua discussione v. A. Ghignoli, *Istituzioni ecclesia-stiche*... cit. n. 111, p. 619-666: p. 625-627.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> L. Schiaparelli, *Note diplomatiche sulle carte longobarde. II, III, IV, V...* cit. n. 1; H. Zielinski, *Studien zu den spoletinischen «Privaturkunden»...* cit. n. 5; Pap. Tjäder, I – II, in particolare II, p. 3 s.; G. Nicolaj, *Il documento privato italiano...* cit. n. 11, p. 163-167; e *passim* in *Chartae Latinae Antiquiores*, vol. XX-XL (Italy 1-21), Dietikon-Zurigo, 1982-1991.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Sono le celebri formule arcaiche portate dalle carte di vendita piacentine *CDL* 52, 60, 64, 79,129, 130, 142, sulle quali v. L. Schiaparelli, *Note diplomatiche sulle carte longobarde.* II... cit. n. 1, p. 224 s. e la definitiva descrizione in V. Arangio Ruiz, Mancipatio *e documenti contabili, da Ercolano a Piacenza*, ora in Id., *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli, 1974, p. 486-495 : se

«presens presentibus salutem dixi», «commutatio bone fidei...» <sup>116</sup>, «sub stipulatione et sponsione interposita/subnixa», «et nulli liceat nolle quod semel volui... sed quod a nobis semel factum et conscriptum est...» <sup>117</sup>, fino alla formulazione della completio apposta dagli scrittori delle carte longobarde «ego qui supra scriptor huius cartule quam post rovorata et tradita complevi et dedi» e sue varianti, compresa l'assenza stessa della completio, che può valere come elemento romano di un modello pregiustinianeo o più semplicemente, di un modello di matrice non tabellionale.

per la prima formula si potrebbe risalire ai contratti di vendita tramandati da alcune tavolette transilvaniche, la seconda formula sterzerebbe la lignée bruscamente, e clamorosamente, verso le tavolette ercolanensi e i loro *codices accepti expensi*, documenti contabili. La forbice che si crea la dice lunga sul condizionamento e il senso del confronto. Forse ha ragione Tjäder: anche fra Piacenza e la Transilvania si tratterà molto banalmente di concepire una generica «gemeinsame römische Quelle»: Pap. Tjäder, II, p. 3, nota 13.

116 E varie altre arenghe, sulle quali corrispondenze puntuali sono segnalate in W. John, Formale Beziehungen der privaten Schenkungsurkunden Italiens und des Frankenreichs und die Wirksamkeit der Formulare, in Archiv für Urkundenforschung, 14, 1936, p. 1-104; spunti e corrispondenze anche in Pap. Tjäder I, p. 262-263, e in H. Zielinski, Studien zu den spoletinischen «Privaturkunden»... cit. n. 5, p. 156-163; in generale sulle arenghe, ancora imprescindibile H. Fichtenau, Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformel, Graz-Colonia, 1957 (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband, 18). Oltre a corrispondenze testuali, nei lavori di storici del diritto romano condotti con l'obiettivo di cogliere «istituti» del diritto romano, ripetuto o tradito, nei formulari medievali (con ciò intendendo indifferentemente, posti tutti sullo stesso piano, documenti del secolo VIII o dei secoli X e XI), sono stati identificati anche richiami di norme romane. Così in P. Frezza, L'influsso del diritto romano giustinianeo nelle formule e nella prassi in Italia, Milano, 1974 (Ius romanum medii aevi, pars I, 2, c ee), p. 13, dove per l'arenga di CDL 62 (737, Lucca), «Provita legum bene sanxit antiquitas forensis contemplationem iustum arbitrium in quibus placitum fueret digno moderamine suscepiat parvulum, ut ille qui non habet defensores», si intravede un cenno a norme del codice Teodosiano ripetute da Giustiniano sull'accoglimento degli esposti (C. Th. V.9; C. VIII.51).

117 Per P. Frezza, *L'influsso del diritto romano giustinianeo...* cit. n. 116, p. 63, «l'origine romana della clausola è garantita dalla presenza della frase in un testo (in verità, il solo in cui questa frase ritorni) del Codice Teodosiano: XV.14.13 (Honorius et Theodosius, a.d. 413): semel tamen mutatae condicionis benedificum inplendum esse praecipimus et ita repeti manumissionum consuetudines nunc iubemus, ut nullus sub hac occasione incipiat nolle quod voluit». Per G. Nicolaj invece (*Chartae Latinae Antiquiores*, XXXVI, p. 17) la formula «sembra trovare un precedente nella prassi romana, e precisamente in un 'legebus cautum est, ut, quod semel in loca venerabilia donatum vel quoquo modo cessum fuerit, nullo modo revocetur'» di Pap. Tjäder 20: questa formula della prassi ravennate ha però una propria tradizione fino al secolo XI, come ha rilevato W. John, *Formale Beziehungen...* cit. n. 116, p. 16-17.

A questi «elementi romani» più frequentemente menzionati perché relativi a istituti romanistici precisi, come mancipatio e stipulatio, perché significativi per la lunghezza o la posizione nel contesto, perché ripetuti in più di un documento longobardo o, al contrario, perché eccezionali, se ne potrebbero aggiungere molti altri: per esempio termini ed espressioni presenti nelle formule di pertinenza, di pena, di rogatio, nella sottoscrizione dell'autore o dei testimoni, oppure stringhe testuali brevissime, elementi minimi, locuzioni avverbiali – «sicut superius legitur», «inviolabiliter spondeo / promitto » e così via – ripetute in documenti diversi oppure attestate una volta soltanto. Consonanze o precedenti nella prassi testimoniata dai papiri ravennati possono essere ricercati, con lo stesso grado di approssimazione spesso ottenuto per le «formule romane» più celebri e talora con più perfetta consonanza, per «tempore barbarici» 118, «civis romanus» 119, «cum omni iure instructo instrumentoque » 120, «prae manibus » 121, «auctor » 122, «penae nomine » 123 e – perché no? – «amico meo» 124 o «partibus Etalie» 125. Potremmo conti-

<sup>118</sup> CDL 291 e Pap. Tjäder 13 : cf. Fr. Bougard, *Tempore barbarici* ... cit. n. 98, p. 331.

<sup>119</sup> *CDL* 231 (769 Pavia) : «Ioannace, Rimedruda, Theoderada et Teodegunda insituo esser liberos et liberas civesque romanos...»; Pap. Tjäder 6 (575) : «Albanione cum uxore et filia ingenuos esse volo civesque romanos ...». Su *CDL* 231, cf. A. Ghignoli, *Da massarii a romani*... cit. n. 21, p. 627.

 $^{120}\,CDL$  100 (750 Lucca) : «cum omni iure instructu instrumintoque suo instrinseco cum mobile...»; Pap. Tjäder 32 (540) : «et omni iure instructo instrumentoque eius omnibusque ad se pertinentibus».

<sup>121</sup> Pap. Tjäder 4-5, e cf. Kommentar Pap. Tjäder I, p. 415 che rileva la frequenza nei documenti italiani più tardi, soprattutto nel *Regestum* di Farfa.

<sup>122</sup> CDL 89 (747 Lucca): Ǡ Ego Teutpert *autor* in anc cartula venditionis a me facta in Anucardu presbiter sicot superius legito propria manus mea supscripsi» (Teutperto, qui autore di vendita, è anche scrittore di carte: v. CDL 100). Pap. Tjäder 36 (sec. VI) «... sicut a suprascripto venditore vel ab eius auctorem proauctorem bono optimo et inconcusso iure possessa sunt...».

<sup>123</sup> V. *infra*, Appendice, n. 21.

124 CDL 30 (722 Lucca): «Quam vero cartulam decretionis meae noto et amico meo Agione... scribendam rogavi»; CDL 31 (723 Lucca): «Et... Sicherad presbiter amico n(ostr)o hanc cartula dotalium scrivere rogavimus»; Pap. Tjäder 4-5 (3 gennaio 552): «quem etiam Deusdedit forensi..., noto amico quoque meo, scribendum dictavi...»: questo stesso papiro porta la nota – nei documenti longobardi – arenga «Providae suae disponet arbitrium...».

125 CDL 287 (773 Lucca) «... et nonnulli liceat nolle quod semel voluit sed sicut pater iudicat in eo moderamen persistat eo quod scriptum est quod partibus Etalie usus capeat, non solum Etalie sed omni provincie». Italia e «province»: indubbia la fonte romana, ma quale? Riusciamo solo a ricordare il capitolo 11 della constitutio pragmatica indirizzata il 13 agosto del 554 a Narsete e al prefetto del pretorio per l'Italia: «Iura insuper vel leges codicibus nostris insertas, quam iam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obti-

nuare fino a coprire con avverbi o passaggi avverbiali l'intero testo del documento. Compresi gli elementi grafico-simbolici come il *signum crucis* o il *signum manus*, anche questi portati di una tradizione tardoantica<sup>126</sup>. Questo ragionamento potrà sembrare paradossale o anche provocatorio. Di fatto, cercando «elementi romani» si finisce per conoscere davvero da vicino il testo dei documenti longobardi, e per percorrerlo sostanzialmente tutto.

Individuare «elementi romani» è peraltro operazione connotata da una relatività che è importante mettere in rilievo, anche e soprattutto per gli elementi romani maggiori, diciamo così, quelli intesi come tali tradizionalmente negli studi. Si tratta di una relatività, innanzitutto, rispetto ai testi-fonte documentari romani precedenti, sulla base dei quali si dovrebbe procedere per riconoscere le formule tardoantiche o arcaiche ancora attestate nel mondo longobardo. Lo aveva già osservato Tjäder: tavolette transilvaniche, tavolette nordafricane degli anni 493-496 (Tablettes Albertini) e papiri italiani dei secoli V-VI costituiscono un corpus troppo rado, che non permette di avere una idea significativamente precisa del documento tardoantico: e ciò vale anche per chi volesse ricercare le fonti delle formule degli stessi papiri di Ravenna 127. Questo corpus limitato e inadatto a una seria indagine comparativa, condiziona quindi nei fatti le nostre conclusioni su ascendenze, risonanze e riprese di elementi romani.

Inoltre, non tutte le formule romane sono antiche nello stesso modo: il loro livellamento a «formule romane antiche» è un effetto di prospettiva dell'operazione di riconoscerle come relitti ripresi dagli scrittori longobardi nel secolo VIII per i loro documenti, come se il secolo VIII fosse stato preceduto da un vuoto e l'eventuale ripresa fosse fenomeno proprio della formazione in quel secolo del documento longobardo, e fosse proprio del documento longobardo soltanto. Alcuni di questi elementi, insieme ad altri, sono invece segni di una larga *koinè* documentaria tardoantica, lo strato cui si sovrappongono poi varianti dovute alla recezione o no, nel secolo VI

nere sancimus. Sed et eas quas postea promulgavimus constitutiones, iubemus [...] etiam *per partes Italiae* obtinere...».

<sup>126</sup> Si veda rispettivamente: E. Eisenlohr, Von ligierten zu symbolischen Invokations- und Rekognitionszeichen in frühmittelalterlichen Urkunden, in P. Rück (a cura di), Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik, Sigmaringen, 1996, p. 167-262; L. Saupe, Die Unterfertigung der lateinischen Urkunden aus den Nachfolgestaaten des Weströmischen Reiches, Kallmünz, 1983 (Münchener Historische Studien, Abteilung Geschichtl. Hilfswissenchaften, 20); Id., Unterfertigung mit Handzeichen auf Urkunden der Nachfolgestaaten des Weströmischen Reiches bis zur mitte des 8. Jahrhunderts, in P. Rück (a cura di), Graphische Symbole... cit., p. 99-105.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Pap. Tjäder, II, p. 3.

e nei diversi *regna*, del diritto giustinianeo. La formula della *stipulatio* è il principale segno testuale di questa *koinè* come aveva già osservato Classen<sup>128</sup>. Questo elemento lega le *Tablettes Albertini* e i papiri ravennati ai formulari visigotici, ai documenti e ai formulari franchi, ai documenti del territorio alamannico, retico, bavaro fino a Fulda; non soltanto, quindi, ai documenti longobardi. Inoltre non soltanto per le celebri formule romane «arcaiche» presenti in alcuni documenti piacentini si devono congetturare ascendenze indirette delle tavolette transilvaniche (perché quelle abbiamo a non altro), ma anche per l'altrettanto, e forse più, celebre Frammento di Rottachgau del secolo VII<sup>129</sup>. Le formule introduttive della libera volontà, presenti nei documenti longobardi specie del territorio di Spoleto, se rinviano ad analoghe forme presenti nei papiri ravennati, non si limitano però né al territorio longobardo né al secolo VIII<sup>130</sup>.

I segni di *koinè* latamente romani (di sicuro non classificabili come germanici), per i quali non abbiamo nei papiri ravennati – la nostra limitata fonte – alcuna traccia, sono ancora più interessanti e significativi. A questi appartiene per esempio una formula studiata da Heinrich Fichtenau, il quale traccia un largo territorio tra documenti retici, longobardi e alamanni con significative varianti di lezioni : *opposita/supposita/submissa persona*<sup>131</sup>. E, ancora, senza ascendenti nei documenti neoromani di Ravenna, ma con consonanze nelle *Formulae Marculfi* (II, 18 e II, 19) è la formula della *defensio* studiata

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> P. Classen, Fortleben und Wandel... cit. n. 11, p. 30.

<sup>129</sup> H. Brunner, Zur Rechtsgeschichte... cit. n. 42, p. 259; qui, p. 254-255, anche la prima edizione del frammento poi ripubblicato in P. Erhart e J. Kleindienst, Urkundenlandschaft Rätien, Vienna, 2004 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, philos.-historische Klasse, Denkschriften, 319), cf. anche H. Fichtenau, Das Urkundenwesen in Österreich vom 8. bis zum frühen 13. Jahrhundert, Vienna-Colonia, 1971 (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband, 23), p. 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Cf. H. Zielinski, *Studien zu den spoletinischen «Privaturkunden»* ... cit. n. 5, p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Nei documenti longobardi, per esempio *CDL* 171, 763 marzo 1 Pisa (donazione) la formula suona : «et numquam ego... nec meus eredis nec per nulla supposita persona»; *CDL* 286, 773 Lucca : «... intentionaverimus per nus aut per somisso homine aut per qualivet...». San Gallo sarebbe il confine tra le due aree determinate dalla *opposita* (a nord delle Alpi) e della *supposita* (a sud delle Alpi) *persona*; confine che coinciderebbe con quello tra documento alamannico e documento retico, che accoglie la tradizione sudalpina : H. Fichtenau, *Das Urkundenwesen*... cit. n. 129, p. 49; cf. anche A. Ghignoli, *Koinè, influenze, importazioni transalpine nella documentazione «privata» dei secoli VII-VIII : lo stato dell'arte*, in *Le Alpi porta d'Europa*. *Scritture, uomini, idee da Giustiniano al Barbarossa*. *Convegno internazionale dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti*. *Cividale*, 5-7 *ottobre* 2006, a cura di L. Pani e C. Scalon, Spoleto, 2009, p. 83-110.

da Pier Silverio Leicht<sup>132</sup>, il quale ipotizza, anche se su sola congettura, una creazione contemporanea ma separata in ambito franco e in ambito longobardo «con un'elaborazione originale»<sup>133</sup>.

# 8. Strutture tradizionali della charta longobarda

Elementi di *koinè*, da una parte; dall'altra, una diffrazione di elementi del discorso documentario che non possiamo non dire «romani» e di cui non siamo in grado di stabilire la precisa lignée che vorremmo. Insomma, dalle diverse considerazioni fatte emerge, a nostro avviso, l'esistenza di un documentare tardo antico, di cui lo sconosciuto documento privato longobardo del secolo VII era una realizzazione.

Non sappiamo quali fossero le forme e le formule adottate negli instrumenta di tabellioni e forensi a Milano, a Pavia, a Treviso o nella Tuscia del secolo VI e a Pisa, per esempio, prima del 603 quando vi entrarono i Longobardi; non sappiamo come si documentava nelle città del regnum «romano» dei Goti, che sarebbero poi state le città del regno longobardo. Visto il laboratorio ravennate del secolo VI, sarebbe meglio dire che non sappiamo quale fosse il grado di eterogeneità dei dettati della scrittura giuridica pratica. quale fosse il grado di adesione o ignoranza o deviazione dei loro scrittori dalle norme adottate per gli instrumenta, e se di queste norme era giunta conoscenza. Non sappiamo neppure come si scriveva all'ombra delle chiese episcopali per mano dei loro *notarii* chierici, però sappiamo che si scriveva: libelli per le enfiteusi, o per qualsiasi altra richiesta, scritture di conferma per quelle richieste, scritture di promessa, scritture di quietanza; per non parlare delle scritture in funzione della gerarchia ecclesiastica.

Piuttosto che definire certe espressioni del documento d'età longobarda come tracce o relitti romani vedendone proprio nei documenti conservati del secolo VIII il punto d'insorgenza, o anche, in quanto schegge riprese e incastonate in un contesto nuovo, elementi evidenti di una dyskrasìa, di una cattiva mescolanza tra un documento «romano» (o neoromano) e un documento «barbarico», vorremmo proporre d'intendere quelle espressioni come strutture tradizionali : sia perché alcuni di questi elementi erano già relitti nella prassi romana tardoantica, sia perché con la metafora del relitto non si spiega il contesto che porta quegli elementi e che

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> P. S. Leicht, Antestare et defendere. *Note sull'elaborazione della formula documentaria della* defensio *nell'età longobarda*, ora in Id., *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II-1, Milano, 1948, p. 281-290.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> *Ibid.*, p. 285.

dovrebbe, con gli stessi criteri, esser definito anch'esso lascito romano: dalla struttura portante e fondamentale (protocollo ed escatocollo) fin nelle sue minime movenze di avverbi e locuzioni. Strutture tradizionali, dunque, in quanto recepite semplicemente dalla tradizione precedente, esistente in un dato luogo; segni della trasmissione del testo-documento e, insieme, della formazione del documento impiegato dai Longobardi.

Piuttosto che immaginare una tradizione meccanica e chiusa a partire da un modello unitario di documento «neoromano», le cose - e gli stessi pochi papiri del territorio romano-gotico e poi bizantino rimasti con le loro contraddizioni e varietà - suggerirebbero di immaginare una tradizione aperta e contaminata, a partire da molteplici archetipi (in senso tecnico, testi non conservati) di testi pratici tardoantichi contemporanei, e magari molto diversi, nelle differenti situazioni e nei diversi luoghi. Questo modello interpretativo potrebbe spiegare come apparente l'impossibilità, da una parte, di ricondurre a unità la varietà dei testi longobardi, una varietà quasi esasperante proprio nel loro portare formule ed elementi romani i più diversi (da quelli più comuni e diffusi e riconducibili al documento giustinianeo, a quelli pregiustinianei o contraddittori, a quelli addirittura arcaici portati dalle carte di vendita piacentine); dall'altra, l'impossibilità di ignorare una certa impronta comune, una certa impronta «longobarda» come diceva Schiaparelli. Il problema, insomma che proprio Schiaparelli aveva voluto risolvere immaginando l'impiego, al posto di formulari (intesi in senso proprio), di «singoli documenti longobardi presi a modello» 134.

La più emblematica è la formula della datazione. Completa nella posizione protocollare, e sommaria alla fine del testo, essa nelle *cartole* ripete più o meno la struttura voluta dalla norma giustinianea nella realizzazione però, come si ricorderà non fedelissima, della prassi ravennate del VI secolo<sup>135</sup>. Ma in questo, piuttosto, è notevole : la parte dell'anno *imperii* è sostituita coerentemente da quella dell'anno *regni* del re longobardo. Insieme all'assunzione dell'epiteto *Flavius* che Autari subito nel 584 aggiunse a quello d'integratore e difensore della propria *gens* stabilendo una associazione con la tradizione romano-gotica per facilitare l'integrazione di elementi non longobardi<sup>136</sup>, la formula di datazione continuata e trasformata, nelle *cartole* del secolo VIII così come nei precetti e in altre scritture di matrice ecclesiastica (sia pur in posizione diversa,

 $<sup>^{134}\,</sup>L.$  Schiaparelli, Note diplomatiche sulle carte longobarde. II... cit. n. 1, p. 245.

<sup>135</sup> V. supra, n. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> J. Jarnut, Gens, Rex and Regnum... cit. n. 31, p. 426.

finale)<sup>137</sup>, costituisce il più significativo segno di romanizzazione, in quanto rappresenta la più significativa attualizzazione in senso politico-giuridico di una *struttura tradizionale*, riconosciuta perciò in quanto tale.

Siano esse distinguibili e quasi intatte, siano frantumate oppure non identificabili per l'inevitabile difetto di prospettiva, sono proprio le strutture tradizionali osservabili nei documenti del secolo VIII che confermano, se ce ne fosse bisogno, che il secolo VII non fu privo di scritture pratiche. Studi comparativi su particolari strutture come le arenghe, peraltro, dimostrano – risalendo fino alla metà del secolo VII – che un patrimonio di testi comune dell'Occidente tardoantico circolava fra le chiese ed era impiegato nella redazione di documenti di lascito o donazione<sup>138</sup>. La consonanza fra certe formule di Angers (*Form. And.* 7 e 8)<sup>139</sup> e certe strutture formali di documenti della prassi longobarda – che riguarda carte di promessa o carte *pari tinore* dei patti agrari – riconduce ancora a pratiche continuate nelle chiese, con le quali ci portiamo ancora sul secolo VII.

Ma è la stessa documentazione longobarda del secolo VIII a dire qualcosa di significativo in merito. Non ci si è mai chiesti perché le più macroscopiche tracce relitte di formulari romani antichi e romano-ravennati – o come si preferisce, qui, strutture tradizionali

<sup>137</sup> Due dei tre documenti anteriori all'anno 700, di matrice ecclesiastica, portano la datazione ma alla fine del testo : *CDL* 7 del 685 (Lucca) ha gli anni di regno di Pertarito e Cuniperto, ma con una disposizione variata e complessa degli elementi di datazione, che sarebbe da studiare; *CDL* 12 del 700 (sempre da Lucca) ha solo indicazione del giorno e mese e dell'indizione, posizionata anch'essa alla fine del testo.

138 Utili riflessioni possono essere fatte a partire da W. John, *Formale Bezie-hungen*... cit. n. 116. Quando l'autore ci mostra che espressioni tipiche nelle carte longobarde di donazione, come *consideravi Dei timore*, sono già presenti in ambito franco dalla fine degli anni '70 del VII secolo, non è tanto importante seguire la strada di una certa influenza del documento franco (che potrebbe anche esserci); piuttosto, è istruttivo dedurre come la prassi documentaria tardo antica fosse diffusa : una specie di *koinè* visibile nei prodotti dei secoli VI e VII, che emerge anche nella tradizione conservata del secolo VIII dell'Italia longobarda (ivi, p. 21-22). Altri esempi sono portati (p. 29) per l'espressione «compunctus divina misericordia» e simili, che compare a Digione nel 632 e poi in Italia (a Lucca, nel 720), o ancora per «misericordiam debeat deprecare, pro ... deprecari debeat» (attestato a Pisa, *CDL* 98 e 171, ma anche a Reims sin dal 673).

<sup>139</sup> Soltanto le ultime tre formule di questa raccolta, infatti, potrebbero essere state scritte dopo il 678 : W. Bergmann, *Die Formulae Andecavenses. Eine Formelsammlung auf der Grenze zwischen Antike und Mittelalter*, in *Archiv für Diplomatik*, 24, 1978, p. 1-53 : p. 9. Non compromettono la nostra tesi di fondo – anzi, la corroborano – i giusti rilievi fatti in merito alla datazione di Bergmann in A. Rio, *Legal Practice and the Written World in the Early Middle Ages. Frankish Formulae*, *c. 500-1000*, Cambridge, 2009, p. 67-80, in particolare p. 77.

particolarmente nette – siano ben visibili ancora nell'inoltrato secolo VIII solo nei documenti longobardi di vendita, mentre i testi che documentano donazioni – e poi doti e disposizioni *post obitum*, insomma tutte le azioni di cessione a titolo gratuito, e nella stragrande maggioranza alle chiese, che assorbono tutte le azioni paratestamentarie legittime per l'ordinamento longobardo – non presentano strutture tradizionali riconoscibili fra quelle portate nelle parti fondamentali dell'*instrumentum donationis* attestato nel VI secolo<sup>140</sup>, se si prescinde ovviamente dalla intelaiatura della *charta*<sup>141</sup>. Mentre, d'altra parte si osserva una specie di migrazione di frammentini di testi propri delle donazioni reimpiegati nelle strutture tradizionali legate alle vendite<sup>142</sup>.

Sostanziale assenza di strutture tradizionali e reimpiego di loro parti altrove non possono significare altro che un'intensa frequentazione dei testi documentari legati alle donazioni e una intensa loro attualizzazione sono avvenute un poco prima, almeno, del secolo VIII. La conservatività dimostrata dal testo documentario di vendita nei confronti delle strutture tradizionali, viceversa, non necessariamente significa minore frequenza delle azioni di compravendita prima del secolo VIII, ma più probabilmente è la prova che intatta era la funzionalità di quei testi romani, quali che fossero le strutture tradizionali continuate, e che non erano intervenute modifiche sostanziali nell'azione del trasferimento di un bene in cambio di denaro al momento dell'assunzione della scrittura come mezzo consueto per la *stabilitas* e la *firmitas* di quell'azione da parte della società longobarda<sup>143</sup>.

<sup>140</sup> Del tipo, insomma, di Pap. Tjäder 20, una donazione alla Chiesa di Ravenna.

<sup>141</sup> Vale a dire : invocazione e datazione in apertura, e indicazione del rogatario, *actum* e sottoscrizioni in chiusura. Gli elementi delle strutture tradizionali propri della donazione che restano sono il saluto e l'arenga, la garanzia di non impugnare il documento, il cenno alla libera volontà, ovvero i «Momente» 2, 3, 5 e 8 del formulario individuato da Tjäder, in Pap. Tjäder, I, p. 261-264, 266. Mancano i «Momente» 6, 7 e 9 : ovvero il giuramento, le formule di rinunzia, la formula di *dolus malus*. Ma la presenza solenne del giuramento è nella donazione pavese *CDL* 231, insieme con altre espressioni che connotano un'operazione culturale «alta» : cf. A. Ghignoli, *Da massarii a romani*... cit. n. 21, p. 627.

<sup>142</sup> Si tratta, fra gli altri, della garanzia di non impugnare e della dichiarazione di libera volontà : v. *infra*, Appendice.

<sup>143</sup> Solo così d'altra parte ci possiamo spiegare le carte longobarde di vendita da Piacenza, le più tradizionalmente strutturate, a modo loro – e non al modo di altre carte diversamente tradizionali impiegate in altre città longobarde – funzionali a rappresentare il passaggio fondamentale del prezzo : si veda anche le considerazioni su questa linea in C. Mantegna, *Tra diritto romano e riti germanici. Il caso del documento piacentino del IX secolo*, in *Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari*, 19, 2005, p. 5-19 : p. 8 (distribuito anche in

È sul testo della donazione – che non a caso emerge dagli studi storici come la vera struttura portante delle relazioni sociali altomedievali – che si realizza la creatività longobarda. Esattamente come nel mondo franco.

L'attualizzazione delle strutture tradizionali – in altre parole, la realizzazione del documento longobardo – è poi continua, come sembrano testimoniare i documenti nel secolo VIII. Si nota un'escavazione profonda dei testi di carte di donazione, che – salva la cornice protocollare – lascia in piedi, delle strutture tradizionali, soltanto i verbi dispositivi e qualche isolata espressione, per dar posto ad arenghe elaborate, a lunghi testi narrativi ed espressivi delle condizioni puntuali di quella data donazione. Un'analoga riduzione a spazio meramente attuale è evidente nei documenti di *convenentia* e nei patti agrari, ambito in cui d'altronde gioca bene tutta l'esperienza della pratica di scrittura ecclesiastica contemporanea, con le *manus* e le carte di promessa<sup>144</sup>. E si osservano lunghe inserzioni di narrazioni, precisazioni e condizioni, se caso, nelle stesse carte di vendita.

Come elemento attualizzante agisce poi su questo piano lo *scribere ad legem*, il prefigurare la situazione da documentare nel quadro legittimo secondo le logiche deducibili dall'esegesi di Liutprando 91 : caso davvero esemplare di testo con notevoli strutture tradizionali – testuali e grafiche – eppure scritto, e da un vescovo, *ad legem* longobarda, è *CDL* 93 dell'anno 748<sup>145</sup>. D'altra parte, all'attenzione dello scrittore in direzione del testo delle *leges* si accompagna lo speculare sguardo delle *leges* sulle pratiche degli scrittori 146. Sempre su questo piano sembra avviarsi una selezione di strutture, e la formazione di espressioni, stilemi e lessico diversi rispetto ai tradizionali, condivisi fra *leges*, carte e precetti dei re<sup>147</sup>.

formato elettronico da *Scrineum*. *Saggi e materiali online di scienze del documento e del libro medievali* : http://scrineum.unipv.it).

<sup>144</sup> Cf. A. Ghignoli, *Libellario nomine : rileggendo i documenti pisani dei secoli VIII-X*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo*, 111, 2009, p. 1-62 : in particolare § 1 e Appendice.

145 Sul quale v. da ultimo A. Ghignoli, Su due famosi documenti pisani del-

l'VIII secolo. I. Due vescovi per un testamento... cit. n. 75, p. 2-38.

<sup>146</sup> Con Rach. 8, per esempio, che di fronte a certe malizie consumate su una mancata manifestazione del pagamento del prezzo stabilito, non fa altro che dare il crisma di legge – «et manifestaverint in ipsa cartola, quod pretium inter eos statutum suscepissit» – a un'opzione che la prassi delle strutture tradizionali nella documentazione delle vendite, sul momento prezzo, aveva già, compresa la prassi peculiare di Piacenza ricordata più sopra (nota 143).

 $^{147}$  Potrebbe esserne un esempio il «Manifestus est eo quod / sum quia» che serve ad aprire anche ampie parentesi narrative nei documenti pur strutturati secondo il tradizionale «Constat me vendedisse» per il dispositivo (per esempio, CDL49). Di questa espressione vi è, se abbiamo visto bene, un'unica attestazione

### 9. Conclusione

Sui documenti longobardi hanno gioco strutture tradizionali (lessicali e morfologiche) dei testi-fonte e dei testi-modello (per le *cartole*, la prassi documentaria contemporanea in Italia all'insediarsi dei Longobardi), testi variamente carichi di piegature anche notevoli, pienamente attive nella stessa Italia romano-gotica del secolo VI, accanto a strutture attuali per *firmare* – ma con la stessa lingua di quelle tradizionali, che era la lingua parlata e scritta dei Longobardi – situazioni di potere su cose e uomini rilevanti nella società. Verificare in tutti gli aspetti la compenetrazione fra strutture tradizionali e strutture attuali del documento longobardo è forse impossibile<sup>148</sup>.

Si capisce che il problema centrale è di sapere come scrivessero i loro testi gli scrittori di carte longobardi, in questa situazione di eterogeneità. Chi erano lo sappiamo, o meglio sappiamo chi potevano essere : notai del re, notai dei duchi, notai e basta, semplici *scriptores*, vescovi, preti, diaconi. Sappiamo che cosa non erano : membri di una qualche «organizzazione riconosciuta dalle leggi» 149,

- e restituita «M[anifestum est]» in Pap. Tjäder 4-5 BI, r. 6, un protocollo di gesta in occasione dell'apertura di un testamento. Essa ricorda però tante praefationes di Novelle. È un attacco che porterà ad accantonare definitivamente la struttura del Constat me : la maggiore frequenza d'uso si vede bene nelle carte di Lucca. Un altro elemento che spesso torna come stilema in queste narrazioni di antefatti introdotte dal manifestum est, è il sicut et factum est : di questo, invece, abbiamo ricorrenze nelle leges, per esempio nel prologo del XIII anno di Liutprando. Per altri raccordi, non esplicitati come tali, fra cartole e fraseggi delle leges, cf. per esempio CDL 93, la pagina testamenti del vescovo Giovanni (v. supra nota 145), «communi consilio parique consensu tractantes», e Roth. 386, «... pari consilio parique consensum cum primatos... pertractantes». Occupano a nostro avviso ancora una posizione incerta fra tradizione e attualità le note clausole ad exigendum, nonostante i numerosi e celebri studi, tutti però di storici del diritto (Brunner e Brandileone); tutti orientati su attestazioni più tarde; tutti abbastanza presi dalla ricerca, o dalla negazione, di «precedenti» all'istituto del titolo al portatore : ne dà una sintesi Cortese, Il diritto nella storia... cit. n. 86, I, p. 327 s. Queste clausole emergono – sarà un caso, ma è un caso singolare – solo nelle cartole della tradizione lucchese (CDL 214, 258, 281), e sono coerentemente adottate in un ambito particolare : quello delle donazioni pie realizzate attraverso la nomina di esecutori (ecclesiastici). Si trovano nella formula della promessa della pena: «... vobis, ille heridis meus qui hoc facere presumsere, vel ad illa persona cui vos pagina ista causa ipsa ad exigendum dederitis auri soledu nomero mille».

<sup>148</sup> Proponiamo in appendice una prova, sulla base del piccolo corpus compatto di vendite e donazioni provenienti da Pisa.

<sup>149</sup> L. Schiaparelli, *Note diplomatiche sulle carte longobarde. I. I notai nell'età longobarda*, ora in Id., *Note di diplomatica...* cit. n. 1, p. 185. Per una messa a punto recente, v. F. Bougard, *Notaires d'élite, notaires de l'élite dans le royaume d'Italie*, in Fr. Bougard, R. Le Jean, R. McKitterick (a cura di), *La cultre du haut Moyen Âge. Une question d'élites?*, Turnhout, 2009 (*Haut Moyen Âge*, 7), p. 439-460.

come erano invece stati i tabelliones ancora nell'Italia del secolo VI<sup>150</sup>, e che nell'Italia longobarda non ci sono più. Dagli anni di Liutprando in poi, sappiamo infine cosa si richiedeva loro per aver autorizzazione a scrivere le carte : saperle scrivere (Liut. 91 : De scrivis)<sup>151</sup>. Che per il re significa esclusivamente saper rappresentare nelle cartole le aspettative legittime delle parti; per questo richiede agli scrittori di pleniter scire sia la legge dei Romani sia quella dei Longobardi. In Liutp. 91, insomma, le cartole (cioè la loro forma scritta, le loro formule ed espressioni) sono quasi un apriori. Stando a quanto ci è conservato per il secolo VIII, esse si realizzavano fra strutture tradizionali e loro attualizzazione, rese concrete ricorrendo a «singoli documenti longobardi presi a modello» 152 e a possibili formulari-guida a caselle vuote<sup>153</sup>; fra fedeltà a un ambiente di cultura scritta giuridico-pratica che trasmetteva nell'insegnamento le strutture tradizionali del discorso documentario, e capacità di rispondere, agendo all'interno di quel discorso e in varia misura, alle sollecitazioni attuali dell'ordinamento, del re, dei funzionari; fra fedeltà alla propria formazione presso una schola cattedrale e capacità di sperimentare, che proprio tale formazione rendeva, in un certo senso, possibile. Non potremo mai sapere a che cosa avrebbe portato questa evoluzione se non fossero intervenuti i Franchi di Carlo, che portarono con sé invece una nuova esigenza di stabilizzazione e tipizzazione dei formulari - in testi scritti in un latino avviato inevitabilmente verso il divorzio con la lingua parlata – e in una situazione, peraltro, di «cosmopolitismo» 154.

Quali sono, in fine dei conti, gli «elementi romani» nei documenti longobardi? L'intero documento dell'età longobarda, a parte i nomi di persona e qualche termine, è romano : e proprio in questo, il documento dell'età longobarda è longobardo.

### Antonella Ghignoli e François Bougard

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> Su termine e origine di questa categoria v. M. Amelotti, *Notariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. II, 13 (Recht, Normen, Verbreitung, Materien)*, Berlino, 1980, p. 386-399 : p. 397-399.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Cf. *supra*, nota 113.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 152}$  L. Schiaparelli, Note diplomatiche sulle carte longobarde. II... cit. n. 1, p. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> Cf. P. Larson, Tra linguistica e fonti diplomatiche: quello che le carte dicono e non dicono, in J. Herman e A. Marinetti (a cura di), La preistoria dell'italiano. Atti della tavola rotonda di Linguistica Storica. Università Ca' Foscari di Venezia 11-13 giugno 1998, Tubinga, 2000, p. 151-166: p. 162-163.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Cf. G. Nicolaj, *Fratture e continuità*... cit. n. 11, p. 985. Si veda sui mutamenti nella produzione della documentazione pubblica e privata Fr. Bougard, *Tempore barbarici*?... cit. n. 98.

#### **APPENDICE**

# STRUTTURE TRADIZIONALI E STRUTTURE ATTUALI NELLE *CHARTAE* LONGOBARDE TENTATIVO DI DESCRIZIONE

Il tentativo viene realizzato sul piccolo e compatto corpus di carte di vendita e di carte di donazione redatte a Pisa, come piano orientativo di indagine intorno alla composizione delle *cartole* fra strutture tradizionali ed elementi attuali. Sono stati presi in considerazione soltanto i testi traditi in originale<sup>1</sup>. Il modello seguito per l'esame della composizione è quello inaugurato da Jan Olof Tjäder per lo studio dei formulari dei papiri ravennati.

Sebbene parziali e su un campione limitato, i risultati sottolineano abbastanza bene una maggiore e più congruente presenza di strutture tradizionali (proprie delle vendite ma anche delle donazioni tardoantiche) nelle carte di vendita rispetto a quelle di donazione, nelle quali è invece percebile un vasto bacino comune (che comprende area longobarda, franca e germanica) all'origine di testi, temi, spunti, per arenghe e passaggi connessi all'espressione delle motivazioni spirituali delle donazioni, del resto dirette nella quasi totalità dei casi alla Chiesa.

<sup>1</sup> I documenti sono per comodità indicati con il numero dell'edizione CDL di Luigi Schiaparelli. Le vendite: CDL 23 (720 gennario 29, Pisa), CDL 45 (730 gennaio, Pisa), CDL 45 (730 febbraio, Pisa), CDL 49 (730 luglio, Pisa). Le donazioni: CDL 98 (750 giugno 26, Pisa), CDL 124 (757 febbraio, Pisa), CDL 171 (763 marzo 1, Pisa), CDL 183 (765 gennaio, Pisa), CDL 230 (769 luglio, Pisa). Pur assimilabile alle vendite, non è stata presa in considerazione, perché redatta a Lucca anche se destinata (anche) a un pisano, la carta di permuta CDL 236 (769 dicembre 30, Lucca) tradita in copia del secolo XII. Analogamente, non figura fra le donazioni considerate CDL 116, documento di donazione e fondazione del monastero di Monteverdi dal parte del pisano Walfred, per l'accidentata tradizione (in due copie del secolo XI) non immune da interpolazioni e per nulla chiara nel suo rapporto col perduto originale: si veda l'edizione, divergente rispetto a CDL, in S. Molitor, Walfred's Carta dotis aus dem Jahre 754, in K. Schmid (a cura di), Vita Walfredi und Kloster Monteverdi. Toskanisches Mönchtum zwischen langobardischer und fränkischer Herrschaft, Tubinga, 1991 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 73), p. 146-165. Esclusa dal novero delle donazioni qui considerate anche la pagina testamenti CDL 93, per la sua particolarità già oggetto di uno studio specifico : cf. A. Ghignoli, Su due famosi documenti pisani dell'VIII secolo. I. Due vescovi per un testamento... cit. n. 75, p. 2-38. Nel complesso sono 14 le chartae per destinatari longobardi di Pisa; oltre a quelle già citate: CDL 163 (una notitia iudicati del 762), CDL 295 (il breve de moniminas).

La composizione dei testi nei documenti di vendita di Pisa – CDL 23, 45, 46, 49<sup>2</sup>:

		23	45	46	49
I.	Invocazione	+	+	+	+
II.	Datazione	+	+	+	+
III.	I particolari della vendita : venditore oggetto, acquirente	+	+	+	+
IV.	Prezzo, quietanza del pagamento	+	+	+	+
V.	Riepilogo dell'oggetto e indicazioni delle potestates cedute	+	+	+	
VI.	Garanzie da parte del venditore. Firmitas	+	+	+	Ŧ
VII.	Motivazione della scrittura e indicazione dello scrittore				
	(rogatio)	+	+	+	+
VIII.	Actum, datazione sommaria apprecatio	+	+	+	+
IX.	Sottoscrizioni : del venditore, dei testimoni	+	+	+	+
X.	Sottoscrizione dello scrittore (completio)	+	+	+	+

### I. [Invocazione]

[23, 45, 46, 49] † In nomine<sup>3</sup> domini Dei nostris Iesum Christi

### II. [Datazione]

[23, 45, 46, 49] Regnante<sup>4</sup> domno nostro... rege anno..., sup die [kal., id., non.] ... indictione...

<sup>2</sup> I testi che qui, e più avanti nella sezione delle donazioni, verranno impiegati per i confronti sono tratti dall'edizione *CDL* astraendo da ogni segno critico convenzionale dell'edizione, per comodità e considerato lo scopo. *CDL* 23, 45 e 46 sono tutti dello stesso notaio Ansolf; *CDL* 49 è del notaio Roduald.

<sup>3</sup> L'invocazione simbolica è già prassi nel secolo VII. Quella verbale incomincia a diffondersi in diversi tipi di documentazione dell'Occidente cristiano almeno dal 506 : L. Santifaller, Über die Verbal-Invokation in den älteren Papsturkunden, in Römische historische Mitteilungen, 3, 1958-59 / 1959-1960, p. 18-113: p. 39. Nelle lettere dei papi essa compare per la prima volta, com'è noto, nel 517. Mentre nei papiri di vendita tabellionali dello stesso secolo, da Ravenna, essa non è ancora presente, così come nelle donazioni (si tenga presente però che per i secoli VI e VII sono rari i testi conservati interamente); compare invece nelle enfiteusi dell'arcivescovo, ma siamo ormai alla metà del settimo secolo. Nelle copie dei primi due documenti longobardi considerati autentici (CDL 4 e 7) un'invocazione non è tramandata, ma è probabile che le copie non siano complete; con CDL 12 e 14 (a. 700 e 710) anch'essi in copia, l'invocazione si presenta e nel tipo che vediamo anche nei documenti di Pisa, contrassegnato da Santifaller come tipo 4: ibid., p. 41. L'evoluzione grafica del segno e i rapporti con il suo analogo verbale sono temi ripresi in E. Eisenlohr, Von ligierten zu symbolische... cit. n. 126.

<sup>4</sup> Cf. Pap. Tjäder 8 (a. 564): «Imperante domino nostro Iustiniano perpetuo augusto anno... post consulatum... sub die Iduum... indictione...». La datazione come *incipit* dei documenti fu prescritta da Giustiniano nel 537 con Nov. 43, in questa articolazione: anno d'impero, consolato, indizione, mese e giorno. Tjäder ha bene dimostrato come nell'Italia del VI secolo le prescrizioni giustinianee furono adattate mantenendo compatto il nucleo tradizionale del modo di datare antico (anno di consolato e giorno), facendo scivolare l'indizione alla fine (v. *supra*, testo, nota 41); e si creò così una prassi particolare e duratura, come si vede qui nei documenti longobardi.

### III. [Particolari della vendita]

[23] Constant me<sup>5</sup> [nome del venditore] ... hac dies... arvitrium bone voluntatis nullus dominus interveniente<sup>6</sup> neque aliquis me suadente nisi bono animus meus<sup>7</sup> vindedisse et vindedi tradedisse et tradedi<sup>8</sup> tivi [nome

<sup>5</sup> «Constant me... hac dies... vindedisse et vindedi... tradedisse et tradedi...» corrisponde a quella parte del formulario dei papiri che Tjäder ha indicato come «Moment 3» (Pap. Tjäder, II, p. 9): «Constat eum hac die iure optimo et legibus sub duplarie rei distraxisse et distraxit atque tradidisse et tradidit»; sulle incongruenze già presenti in questo formulario, v. supra, § 4. Ma è volta alla prima persona – me – e non porta più, almeno qui a Pisa (cf. invece CDL 271, da Monteveglio vicino Bologna) i riferimenti a concetti giuridici latini tradizionali - «iure optimo et legibus etc.» – che sono rimpiazzati da riferimenti alla libera volontà, più tipici (almeno stando alla situazione fotografata dai papiri ravennati superstiti) nei documenti di donazione (v. infra nota 7). Questo inizio di dispositivo a Pisa, come nella maggioranza delle zone coperte da documentazione longobarda, non è preceduto dalla praescriptio, anch'essa propria della prassi del VI secolo e presente in tutti i formulari riscontrati da Tjäder a Ravenna – per es. «Scripsi ego forensis rogatus et petitus a... ipso presente adstante mihique dictante consentiente... Constat eum...» -, formulari che, tuttavia, in alcune zone del regno funzionano come strutture tradizionali di base per il lavoro di certi scrittori longobardi: a Milano, per esempio, nelle mani di un notarius regie potestatis (CDL 30), a Pistoia (CDL 38), a Chiusi (CDL 288, 290) e nello splendido esempio di Monteveglio sopra ricordato.

<sup>6</sup> Il notaio Ansolf sembrerebbe usare soltanto qui la particolare espressione «nullus dominus interveniente»; il documento tratta la vendita della metà di una casa, la parte di cui è proprietario il venditore : la congettura che il bene intero sia tenuto in *condominio* con altri (gruppo parentale o no) potrebbe essere rafforzata proprio dalla presenza di questa espressione, che dimostrerebbe allora un uso sapiente della struttura tradizionale romana, dal momento che si tratta di una formula della libera volontà, non peculiare delle vendite, assolutamente aderente qui al caso concreto.

<sup>7</sup> «Arvitrium ... meus» (analogo per CDL 45 «arvitrium prona et benigna volumtatem», e CDL 49 «prona et benigna nostra volumtatem nullus aliquis nos suadentes neque occansione querentes») : è una dichiarazione di libera volontà, che non sarebbe affatto tipica delle vendite o, almeno, manca totalmente nel formulario delle vendite ravennati. I termini sono assolutamente d'ascendenza giuridica romana; analoghe espressioni di libera volontà sono presenti invece nelle donazioni ravennati, aggiunte di solito dopo la formula di rinuncia: v. Pap. Tjäder 16, 20, 21: «nullius cogenti imperio vel admonentis/suadentis consilio...», «prono animo et spontanea voluntate, nullo cogente neque conpellente sed meae propriae deliberationis...»; ma è probabile che abbiano origine nel formulario dei testamenti. Questo passaggio e contaminazione, segno comunque di elaborazione, doveva essere avvenuto già nel VII secolo o stava avvenendo già fuori di Ravenna, e doveva essere, come dire, generale, se trova una esatta corrispondenza nelle Form. Marculfi, e proprio per le vendite: F. Marc., II, 20, «nulli cogenti imperio neque immaginario iure sed proprii voluntatis arbitrio». Su ciò cf. anche W. John, Formale Beziehungen... cit. n. 116, p. 18-21. L'impiego nelle vendite e nelle permute di questa espressione è notato anche nei documenti spoletini del secolo VIII: H. Zielinski, Studien zu den spoletinischen «Privaturkunden»... cit. n. 5 del testo, p. 166.

<sup>8</sup> F. Sinatti D'Amico, L'applicazione dell'Edictum regni langobardorum in

dell'acquirente] ... id est [descrizione del bene] <sup>9</sup> ... tivi venundavi et tradedi <sup>10</sup>

- [45] Consta me [venditore] ... hanc dies arvitrium prona et benigna volumtatem uindedisse et uindedi... tiui uenondaui.
- [46] Consta me [nome del venditore] ... et quia manifestum est<sup>11</sup> eo quod ante us annibus uenondaui tiui [nome dell'acquirente] ... [descrizione del bene] ... tivi ... venondavi. modum viro petisti me ut tivi exinde cartula venditionis etmittere devere; itamet factum est
- [49] Cunstat nos [nome del venditore] ... hac die prona et benigna nostra volumtatem nullus aliquis nos suadentes neque occansione querentes vindedissemus et vindedimus tradedissemus adque tradedimus tivi [nome dell'acquirente] ... [descrizione del bene]

# IV. [Prezzo e quietanza del pagamento]

[23, 45, 46] De quibus pretium petivi<sup>12</sup> et in presente accepi [indicazione della somma] ... tantummodo sicut inter nobis bono animus in placetum convinet... et constant me in omnibus esse suppletus et nihil

Tuscia, in Lucca e la Tuscia nell'Alto Medioevo. Atti del V Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo: Lucca 3-7 ottobre 1971, Spoleto, 1973, p. 745-781: p. 764: per tradere preferisce vedere un'ottemperanza a un principio dell'editto. Tuttavia il trapasso netto nella prassi della formula «romana» – con la sua stessa antica incongruenza –, e la sua diffusione farebbero pensare più pesante la presenza del modello tradizionale, che non una originalità. Il riferimento d'aggancio all'editto portato (ibid. p. 765) è peraltro molto debole: sarebbe a Roth. 183.

<sup>9</sup> Non viene impiegata qui, o in una ripresa più avanti del riferimento al bene venduto, la formula di pertinenza, tipica struttura tradizionale, presente in tante variazioni nei documenti longobardi rispetto alle formule in uso nel VI secolo, a Ravenna, con le quali hanno tutte sempre qualcosa di significativo in comune. La formula viene impiegata invece nei documenti di donazione, a Pisa: v. *infra*.

<sup>10</sup> Si noti questa ricucitura dell'oggetto descritto all'azione; sembrerebbe una ripetizione in più rispetto alla prassi ravennate : se così fosse, sarebbe indice di elaborazione sintattica originale su canovaccio rappresentato dalle strutture tradizionali.

<sup>11</sup> Et quia manifestum est... factum est : si noti l'inserzione che rompe l'andamento del testo. Essa risponde autenticamente a una novità, rispetto alla struttura tradizionale che lo stesso notaio pur segue negli altri suoi documenti : la novità è che la vendita era stata fatta già in precedenza, ma senza charta. Sulla stringa formulare caratterizzata dall'espressione manifestus est quia e tipica, ma non solo, delle inserzioni narrative nei documenti longobardi, v. supra, Testo, n. 147.

<sup>12</sup> In questa espressione – *petivi* – Schiaparelli, *Note diplomatiche sulle carte longobarde. II...* cit. n. 1 *supra* nel testo, p. 226, vedeva una traccia dell'antica romana *petitio pretii*, ma una formula esplicita non è conservata almeno nei papiri di Ravenna (del resto neppure Schiaparelli fu in grado di segnalare un riferimento testuale preciso).

mihi in amplius pretium reddevire videris<sup>13</sup> set omni mihi in cumpletus parasti<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Et in presente... videris. Nei papiri di Ravenna non si trova un corrispondente esatto. Il nostro testo mostra una composizione elaborata di formule circolanti comunque già nel VI secolo, e certi sintagmi come «in presente accepi», «in placetum», «nihil mihi in amplius... reddevire», o come la stessa posizione dell'avverbio tantum dopo l'indicazione della somma, sono la «marca» delle espressioni formulari in uso allora. Un riscontro però può essere fatto, per avere un'idea, con le stringhe dei formulari isolati da Tjäder a Ravenna : «placitum et definitum atque in praesenti perceptum» (Pap. Tjäder 36), «omni pretio inter eos placito et definito [somma] tantum... nihilque sibi... ex hoc omni pretio amplius redhiberi/ remansisse dixit» (cf. Pap. Tjäder, II p. 16). Con l'esperienza della molteplicità formulare di Ravenna, pur in un quadro di riferimento unitario, pare più verisimile pensare che anche questa strutturazione composita della indicazione del prezzo e della sua quietanza si fosse consolidata nella prassi tardoantica, in questa zona della Tuscia magari, e già così sia stata presa poi dalla prassi sotto i Longobardi. Si noti in CDL 23, 45 e 46 la formula «nihil mihi... reddevire videris» che corrisponde al «nihilque sibi... ex hoc omni pretio amplius redhiberi/ remansisse dixit»: sulla sua origine abnorme nella prassi ravennate v. supra, testo, nota 50. Oltre ai tre documenti pisani, la portano CDL 37 (Treviso), 38 (Pistoia), 225 e 226 (Pavia), nel calco esatto di ... reddevire dixit. Nel «Grundschema» individuabile, per esempio, nei documenti spoletini, vi sarebbe solo impiego dell'espressione «ad pretium placitum et definitum et in presenti acceptum»: H. Zielinski, Studien zu den spoletinischen «Privaturkunden»... cit. n. 5 del testo, p. 179-180.

<sup>14</sup> Ci risulta che nessuno finora, non Schiaparelli almeno, abbia trovato un corrispondente per la presenza di «constant me in omnibus esse suppletus» e di «set omni mihi in cumpletus parasti», che comunque chiaramente rinviano al momento del versamento per intero del prezzo sottolineato nei papiri anche se, forse, più nelle sottoscrizioni dei testimoni, o dell'autore, che nel testo. Il Pap. Tjäder 30, per esempio, ha nella sottoscrizione dell'autore «... et suprascriptum p[re]tium auri... in presenti pariter adcipimus ad plenum et [suple]ti sumus...» (cf. Pap. Tjäder, II, p. 29 e p. 60, nota 27). In questa «solidificazione» poi assunta da CDL 23, 45, e 46, le due sembrano quasi essersi formate come chiose, spiegazioni della formula mediana, che come sappiamo (v. nota precedente), nel VI secolo era divenuta garanzia per il compratore. Si noti che in Rach. 8 (anno 746), prospettando il caso di frequenti truffe da parte di venditori che dichiaravano di non aver ricevuto il prezzo e obbligavano gli acquirenti a prestare «sacramentum, quod pretium conpletum haberent», si decreta (Ideo decernimus) «ut si quis cartola vinditionis alicui de aliqua res fecerit, et ad scrivane publico scripta, vel ad testibus idoneis rovorata fuerit, et tam ipse vinditur, quamque et testes in ipsa cartola subscripserint aut manus posuerint, et manifestaverint in ipsa cartola, quod pretium inter eos statutum suscepissit». Abbiamo un significativo esempio dell'autonomia della prassi documentaria nel periodo longobardo, dell'autonoma circolazione di strutture tradizionali che - se giunte in complessi coerenti e coerentemente riapplicate – possono precorrere i «giusti» decreta della sovranità alle prese coi problemi dell'uso della documentazione scritta che – i casi di truffa giunti all'orecchio del re lo dimostrano qui in maniera piuttosto evidente - non aveva dappertutto le medesime strutture. Rachis 8 è la sanzione pubblica in favore di certa buona prassi documentaria «romana», e il suo riconoscimento: a nostro avviso, è anche con questo meccanismo che strutture tradizionali dell'instrumentum tardoantico diventano longobarde.

[49] *Unde recipimus a te* [nome dell'acquirente] ... pretium placitum et definitum [indicazione della somma] ... sicut novis bono animo in placitum convinet... cunstat nos in homnebus esse suppletus

# V. [Riepilogo dell'oggetto e indicazioni delle potestates cedute]

[23] Unde atmodo tu [ripetizione del nome dell'acquirente e del bene] aveas 15 teneas possedeas tu tuisque vel heredibus tui in perpetua temporebus vindici atque defendas; et quicquid exinde agere facere volueritis vendendo donandi utpotens firmissimus dominus 16 in tua cui supra emturi sit potestatem [ripetizione del bene] quia tivi venundavi atque tradedi 17

15 Nei papiri di vendita ravennati, la parte dedicata alle garanzie date dal venditore che segue quella sul prezzo, consta di tre «Momente», come li indica Tjäder: la dichiarazione di non andare contro al compratore («Moment 7»), la descrizione della condizione giuridica dell'oggetto venduto (libertà da ogni gravame etc.: «Moment 8»), e le garanzie in caso di evizione («Moment 9»): Pap. Tjäder, II, p. 6. Ebbene, il tipo di testo che qui osserviamo, e che appare come un riepilogo dell'oggetto e indicazioni delle potestates cedute, ha tutto l'aspetto di una elaborazione combinata degli ultimi due «Momente», soprattutto di un ampio prestito dalla formula di garanzia in caso di evizione. Si confronti un passaggio contenuto nel formulario 2 individuato da Tjäder (ibid., p. 21), di cui Pap. 31, 33, 35, 37 contengono solo parti, nel quale si dice che se qualcuno impedisce al compratore di avere, tenere etc. il bene, quel che gli sarà tolto con evizione verrà risarcito nel doppio. Il nostro sembra risultare dall'enucleazione della parte che contiene i poteri che il compratore avrebbe e che eventualmente qualcuno gli impedirebbe di avere : cf. (dalla formula ricomposta in Pap. Tjäder, II, p. 21) «et si quis de qua agitur hac die partemve eius... quis evicerit quominus emptori... heredes successoresve eius... habere tenere possidere uti frui usumque capere donare vendere commutare more quo voluerit in perpetuo vindicare recte liceat... quod ita licitum non erit...». Per «habere tenere...» Tjäder rimanda a Flor., Dig. 46.4.18.1. Ma sia notato che, se il raffronto tra le vendite longobarde di Pisa e le vendite ravennati fa constatare filiazioni nelle seconde per interposta elaborazione, una corrispondenza più precisa di funzione si trova invece - e ancora una volta - nelle donazioni tardoantiche. In Pap. Tjäder 20, la famosa donazione della gota liberta Sisivera alla Chiesa ravennate intorno all'anno 600, dopo la formula di retentio usufructus si ha : «post vero memoratam portionem meam... ecclesia Ravennas actoresque eius habeant, teneant, possedeant iuri dominioque more quo voluerit im perpetuo vindicent atque defendant; vel quidquid ex eodem portionem iuris mei facere maluerint per quodlibet contractu liberam et perpetem in omnibus habeant potestatem».

<sup>16</sup> CDL 23 edita «ut potens firmissimus...». Accettiamo invece qui la lettura di Tjäder in *Chartae Latinae Antiquiores*, XXVI, nr. 799, r. 25, nota 3 : *utpotens* come alterazione di un originario *utpote*. Per l'espressione «firmissimus dominus», cf. un passaggio in Pap. Tjäder 35, che serve di allaccio fra il «Moment 4» (dichiarazione della provenienza) e il prezzo : [Pap. Tjäder, II, p. 108, r. 25-27] «Venientes sibi qui supra venditor dixit ex comparatione... cuius instrumenta anteriores simul cum h[...] comparatori de presenti contradidit *firmandi dominii sui causa*».

 $^{17}$  CDL 45 e 46, dello stesso notaio di CDL 23, presentano un formulario semplificato : «et quidquid exinde agere facere uolueri u[t potens fir]missimos domino in tua qui supra emturi sit potestatem» [ripetizione del bene].

[49] In tali vero tenure promittemus nos qui supra vendituri ut si qualive tempore... $^{18}$ 

# VI. [Garanzie da parte del venditore. Firmitas]

[23, 45, 46] Et quod non credimus<sup>19</sup> nec fieri potens ut si contra hanc cartula venditionem a me facta ire venire temptavero ego per me... aut heredibus meus et menime potuero defendere aut anstare<sup>20</sup> ipsa suprascripta [indi-

<sup>18</sup> CDL 49 presenta qui un piccolo testo assolutamente libero da strutture tradizionali, un tenure reso necessario dalla particolarità del bene venduto. I due fratelli Pinculo e Macciulo vendono, infatti, al canoviere del re, Maurizio (è il Maurezo della nota di c. 3v del celeberrimo Orazionale mozarabico di Verona), la parte che è toccata loro in sorte di una terra «de fiuuadia», pubblica, nel luogo Arena, tenuta con altri coliberti, per il prezzo di sei soldi d'oro e un tremisse. La tecnica invasiva del testo attuale entro l'ossatura fissa tradizionale lascia in piedi appena tre moduli tradizionali, oltre alla cornice estrema del protocollo ed escatocollo: la notificazione del dispositivo, il segno principe che si tratta di una vendita («Constat nos... hac die prona et benigna nostra volumtatem nullus aliquis etc.»); al mezzo, la formula del prezzo, ovvero il segno essenziale della vendita («unde recipimus a te...»); e al fondo, parzialmente, le formule di garanzia e la rogatio (v. *infra*). Ciò che il compratore può fare su quell'oggetto (le sue *potestates*) è taciuto – o lasciato implicito: più urgente, data la natura pubblica del bene, era esplicitare ciò che invece il venditore era tenuto a fare in merito a quello, che nella nostra parafrasi suona così: «se un giorno per caso il publicum requisirà quella terra, cioè la nostra parte, e nella redistribuzione che ne avverrà quella capiterà a un qualunque altro uomo, mentre a noi la parte che ci spetta verrà assegnata in un altro luogo, <ti promettiamo> allora che quella nuova terra te la daremo senza indugio, se tu la vorrai». Le formule tradizionali delle garanzie finali (v. infra) sono adattate piuttosto a questa promessa che non propriamente alla vendita : «e se tu non vorrai che ti rimettiano quella nuova terra o se noi o i nostri eredi oseremo per quella recare molestia a te e ai tuoi eredi...».

<sup>19</sup> La parte corrisponderebbe al contenuto del «Moment 7» dei papiri di vendita ravennati (v. *supra* nota 15), in cui si garantisce di non andare contro al compratore. Ma la struttura, anche lessicale (a parte singoli richiami), sembra indipendente; è la parte, per altro, che contiene la *defensio*: v. nota seguente. La possibilità di un confronto è offerta tuttavia ancora una volta dalle donazioni ravennati, nella fattispecie Pap. Tjäder 20, nel quale infatti al passo «habeas teneas...» fa seguito, come qui, una garanzia analoga: «Contra quam etiam inrevocabilem donationis mee paginam polliceor numquem esse venturam neque per me neque per heredes... adversus predicta sancta ecclesia...». Ma si veda anche l'analogia che si presenta con un testo di sostanza analoga, introdotto da «quod futurum esse non credo» già presente in donazioni del 697 in area germanica: W. John, *Formale Beziehungen*... cit. n. 116, p. 48.

<sup>20</sup> La promessa di *defendere* è forse la più evidente inserzione originale longobarda entro la struttura della carta, in relazione alle peculiarità di una generale situazione di proprietà da provenienze di fatto : v. P. S. Leicht, *Antestare e defendere...* cit. n. 133, p. 283, ma soprattutto ben delineata in F. Sinatti D'Amico, *L'applicazione dell'edictum...* cit. n. 8, p. 770-771. Avremmo dunque un inserimento originale, un'attualizzazione del testo all'interno di un passaggio desunto dalla struttura tradizionale romana del documento : la garanzia di non andare contro all'acquirente (v. nota precedente). Per l'impiego del particolare termine *anstare /antestare*, che sarebbe termine «romano» (che significava esser testimonio in una causa), recuperato e riutilizzato, in senso nuovo naturalmente,

cazione del bene] de quacumque homine sit tivi empturi componituris pine nomine<sup>21</sup> [ammontare della pena] quod est dupla bona condicitionem<sup>22</sup> ... Et cartulam venditionis in sua permaneat firmitatem<sup>23</sup>

[49] Et si menime voluerimus tivi ipsa portionem nostra reddere aut si nos... aut herides nostris de ea que superius legitur tivi... molestia generare presumpserimus aut a qualive homine vobis minime defensare potuerimus cumponamus tivi pine nomine auri soledos duodeci et duo tremmissi.<sup>24</sup> Et nec

Leicht sostiene l'ipotesi che la formula possa esser nata nelle mani del notariato toscano, per una sua particolare dimestichezza con i vocaboli «antichi» : «non può far meraviglia dato che questo dovette esser fedelissimo conservatore di locuzioni caratteristiche tramandate dall'ultima età romana». Ci sembra tuttavia più convincente la lettura – fatta dalla Sinatti D'Amico, *L'applicazione dell'edictum*... cit., p. 767-769 – di *anstare* come *antestare* nel significato che troviamo nell'Editto, ovvero «pararsi davanti», «opporsi con ostilità»; essa calza benissimo, per altro, con l'ideologia del gioco di manifestazione delle ostilità che è il processo longobardo; è una precisazione che il notaio Ansolf, però, non impiega negli altri suoi due documenti : *CDL* 45 e 46, presentano infatti la variante di non contenere più il termine «romano», ma solo il *defendere*.

<sup>21</sup> «... pine nomine» rimanda immediatamente a un passaggio di Pap. Tjäder 8, la celebre *cartula plenarie securitatis*, una quietanza dell'anno 564, dove troviamo peraltro riuniti insieme, come qui, promessa, pena, e *firmitas manens*: «promittens neque me nec... verum etiam daturum me promitto heredesque meis tibi... heredesque tuis poenae nomine ante litis ingressum auri solidis... manente nichilominus hanc plenariam securitatem in sua firmitate».

<sup>22</sup> Accettabile è la lettura di Tjäder in *Chartae Latinae Antiquiores*, XXVI, nr. 799, r. 37-38, e nota 5, e non quella di *CDL* «quod est dupla, bona condicitionem». Le componenti originali dell'espressione nella prassi tardoantica erano *dupla bona e conditio* (v. Pap. Tjäder 30, r. 52 con nota 17): il vero senso della frase si è perso, in questo caso. Ma v. anche L. Schiaparelli, *Note diplomatiche sulle carte longobarde. II...* cit. n. 1 del testo, p. 226. F. Sinatti D'Amico, *L'applicazione dell'edictum...* cit. n. 8, ha pensato che *bona condictio* fosse linguaggio originale del notaio di Pisa. Ma a nostro avviso, anche questo è un caso in cui peso della struttura tradizionale e peso dell'attualizzazione sono difficilmente distinguibili, uno si stinge sull'altro: Sinatti D'amico fa notare che la *compositio* del doppio effettivamente nell'editto era prevista per il mancato rispetto dell'accordo: Roth. 143. Però Liut. 43 del 723, parla di mancata *defensio*, espressamente, e dice di restituire «talem rem qualem donavit».

<sup>23</sup> Questa specie di assicurazione-esortazione non si presenta nei papiri di vendita ravennati, ma, come abbiamo già visto, nel Pap. Tjäder 8 : la *cartula plenariae securitatis*. Un cenno alla *firmitas* ancora, è nei papiri di donazione (Pap. Tjäder 20), nel giuramento che segue proprio la promessa di non andare contro la donazione o di revocarla : «et pro maiori firmitatem iurata dico...». *Firmitas* e *stabilitas* sono concetti della tarda romanità costantemente ricorrenti nel mondo longobardo – e poi in quello altomedievale – sia nella documentazione privata sia nella pubblica e anche nelle *Leges* dell'Editto. Per il loro senso, costitutivo di efficacia giuridica e assicurante l'inattacabilità, v. Cortese, *Thinx, garethinx, thingatio...* cit. n. 74, p. 993.

<sup>24</sup> Il particolare tipo di garanzia prestato dal venditore è conseguenza della particolarità della vendita già sottolineata (v. supra nota 18), di CDL 49. Si noti la presenza comunque della promessa anche di defensio e della pena – pine nomine – non accompagnata dall'espressione dupla bona condicione (di ascendenza

sic valeamus nostra disrumpi venditione set presentis et futuris temporibus in tua vel heridebus tuis permaneat potestatem<sup>25</sup>

VII. [Motivazione della scrittura e indicazione dello scrittore (rogatio)]

[23, 46] Unde pro monimine et cautela presentis futuris temporebus<sup>26</sup> anc cartula venditionis [nome dello scrittore] scrivere rogavit<sup>27</sup>

[45] Quam cartula uenditionis [nome dello scrittore] scriuere rogaui, hubi propria manu signum sancte cruci feci et testibus rogatis optuli roborandum<sup>28</sup>

[49] Quam vero venditionis nostre cartula [nome dello scrittore] scrivere rogavimus

VIII. [Actum, datazione sommaria, apprecatio]

[23, 45, 46, 49] Actum Pisa, per indictione suprascripta; feliciter<sup>29</sup>

«romana»), che è sempre del doppio però, dal momento che il prezzo era di 6 soldi e 1 tremisse.

<sup>25</sup> Anche in questo caso *CDL* 49 presenta diversa formulazione. Si noti *potestatem* al posto di *firmitatem*. «Permaneat potestatem» è espressione tipica anche nei precetti regi longobardi.

<sup>26</sup> L'espressione «pro futuris temporebus» è movenza ricorrente anche nelle *Leges* longobarde, e specie negli epiloghi che funzionano da corroborazione della *pagina edicti*, che è talvolta esplicitamente strutturata in forma di documento, come notava P. Classen, *Kaiserreskript und Königsurkunde*... cit. n. 65 (*supra* nel Testo), p. 197.

<sup>27</sup> L'endiadi «fides et cautela» è certo dell'età giustinianea : Nov. 73 e C. 4.21. Ma «monimen et cautela» reca forte il timbro della sensibilità longobarda nei confronti della scrittura (in ogni caso nelle formule che indicano lo scrittore, tanto nelle donazioni quanto nelle vendite ravennati, un simile cenno non si trova). È termine quasi tecnico nelle *Leges* per alludere alla funzione della *cartola* : v. fra gli altri, Liutpr. 54.

L'ascendenza è palesemente tardoromana. Ma sarà forse utile notare che tale formula è inesistente, alla fine del documento, nelle vendite ravennati che conosciamo (è sempre bene rammentare, però, che si lavora su pochi documenti): non è registrata nei tre formulari indagati da Tjäder, sulla base, ovviamente, di quel che è rimasto. Ma è ben presente, in varie forme e proprio nella medesima posizione di questo caso longobardo, nei papiri ravennati di donazione. Tjäder riuscì a determinare oscillazioni fra periodo pre- e postgiustinianeo. Basti ricordare qui lo splendido Pap. Tjäder 20, quasi alla fine del documento, all'altezza della clausola dolus-malus: «Quam donationis meae paginam omni vi, dolo, metu et circumscribtione cessante Bono tabellioni... rogatario meo... scribendam dictavi in qua subter propria manu pro ignorantia litterarum signum venerabilem sanctae crucis feci et testibus a me rogitis optuli subscribendam». Vale la pena di osservare che CDL 45 è una vendita di un chierico alla quale assistono importanti testimoni: il vescovo, un futuro vescovo e il notaio di un duca.

<sup>29</sup> L'attaccamento alle antiche pratiche documentarie fece mantenere anche dopo il 537, anno della Nov. 47, una datazione sommaria finale, che funse un po' da surrogato della datazione antica di chiusura composta dall'indicazione del luogo introdotta da *Actum* e dal giorno e dall'anno del consolato. Ma la prassi documentaria giustinianea, osservata a Ravenna, nella composizione di questa datazione sommaria – che di regola avrebbe dovuto ripetere tutti gli elementi

# IX. [Sottoscrizioni : del venditore, dei testimoni]

[23, 45, 46, 49] Signum manus [nome del venditore] qui hanc cartula scrivere rogavit<sup>30</sup>

[23, 45, 46, 49] *Signum manus* [nome del testimone, titolo eventuale] *testis*<sup>31</sup>

# X. [Sottoscrizione dello scrittore (completio)]

[23] Ego Ansolf notarius rogatus et petetus ab... qui hanc cartula scripsit et depleuit<sup>32</sup>

introdotti da Giustiniano con la Nov. 47 (v. supra, testo, nota 41) - mostra forti oscillazioni: «Actum Ravenna, die et consule suprascripto» in Pap. Tjäder 35; «Actum Ravenna die imperio et consule suprascripto» in Pap. Tjäder 36 : si tratterebbe del medesimo fenomeno di adattamento e applicazione «libera» delle norme in materia di documento: v. supra, testo § 4. La pratica della datazione sommaria finale, ma soprattutto la pratica di non rievocare, come *suprascripti*, tutti gli elementi di quella iniziale, è un segno del sostrato importante portato nelle carte longobarde (cf. per esempio CDL 123 «Actum in Campilioni, diae regnum et indictione suprascripta»). A Pisa (come del resto anche in altri luoghi, Lucca per esempio) pare in genere costante fra i notai l'uso di riferire solo l'indizione; come avviene in Pap. Tjäder 37, una vendita del 591, che ha solo «Actum indictione suprascripta». Una eccezione è CDL 93, col diligentissimo «Actum Pisas, regno, mense, die et indictione superscribta», ma è scritto da un vescovo colto, di grande abilità grafica, forse non educato a Pisa : v. A. Ghignoli, Su due famosi documenti pisani dell'VIII secolo. I. Due vescovi per un testamento... cit. n. 145, p. 31.

<sup>30</sup> Tutti gli autori delle vendite da Pisa non appongono sottoscrizioni autografe. La forma è sostanzialmente quella delle sottoscrizioni analoghe negli *instrumenta* di vendita del VI secolo non autografe: «Signum manus [nome] vinditor suprascripto» (Pap. Tjäder 30, a. 539; cf. Pap. Tjäder, II, p. 28). *CDL* 49 si distingue ancora per «Signum manus... vendituri et cunserbaturi»: nel suo testo, si ricordi, la vendita particolare implica una particolare promessa (v. *supra*, nota 18).

<sup>31</sup> La maggior parte delle sottoscrizioni dei papiri ravennati è di testimoni alfabeti: «Ego... his instrumentis... rogatus a... suprascripto venditore ipso presente testis subscripsi et suprascriptum pretium... ei traditum vidi» (Pap. Tjäder, II, p. 30; qui è riportata la forma delle sottoscrizioni in Pap. Tjäder 30). In quelle viene sottolineata la testimonianza sul passaggio del prezzo avvenuto. Queste sottoscrizioni tardoantiche sono l'evidente modello di alcune sottoscrizioni autografe longobarde che marcano proprio il passaggio del prezzo, molto prima di Rach. 8 del 746. Fra queste, la sottoscrizione di Benedictus notaio del duca Gregorio che fa da testimone alla vendita di Pisa *CDL* 45: «Ego Benedictus vir clarissimus notarius domni Gregorio gloriosissimi doci huic cartule vinditionis rogatus ab Candito vir religioso clerico testis subscripsi et suprascriptos quindice soledos dante vidi». Per l'identità di Benedictus, v. da ultimo la discussione in A. Ghignoli, *Su due famosi documenti pisani dell'VIII secolo. I. Due vescovi per un testamento*... cit. n. 145, p. 24.

<sup>32</sup> Questo tipo di sottoscrizione che va sotto il nome di *completio*, per la presenza di dichiarazioni del tabellione come *complevi*, *scripsi* (o *scriptor*), *absolvi*, *post traditam*, per garantire la sua presenza e testimonianza a tutte le fasi fino al compimento del documento e alla sua consegna alla parte, fu imposta da Giustiniano con C. 4.21.17 e Nov. 44: non esiste *completio* nei papiri italiani

- [45] Ego Ansolf notarius post tradita deplevit
- [46] Ego Ansolf notarius rogitum et petetum ab a Rodoin post tradita vel signa testium scripsit, deplevit
- [49] Ego Roduald notarius hanc cartula scripsi, soledos dante uidi<sup>33</sup>, et pos tradita cumplivi

La composizione dei testi nei documenti di donazione di Pisa – CDL 98, 124, 171, 183, 230<sup>34</sup>:

		98	124	171	183	230
I.	Invocazione	+	+	+	+	+
II.	Datazione	+	+	+	+	+
III.	Formula di saluto e arenga	-	+	+	+	+
IV.	I particolari della donazione :					
_	narrazione di antefatti	+	-	-	-	+
-	atteggiamenti spirituali come moventi per intro-					
	durre azione, donante, donatario, oggetto donato,					
	condizioni	+	+	+	+	+
V.	Garanzie da parte del donante	+	+	+	+	+
VI.	Riferimento alla libera volontà, motivazione della					
	scrittura (ripresa delle motivazioni spirituali e delle					
	aspettative) e indicazione dello scrittore (rogatio)	+	+	+	+	+
VII.	Actum, datazione sommaria, apprecatio	+	+	+	+	+
VIII.	Sottoscrizioni : del donante, dei testimoni	+	+	+	+	+
IX.	Sottoscrizione dello scrittore (completio)	+	+	+	+	+

### I. [Invocazione]35

[98, 124, 171] † In nomine domini Dei nostri Iesu Christi [183, 230] † In Christi nomine

pregiustinianei di cui sia conservata la parte finale (Pap. Tjäder 12, 43, 30, 31, 33, degli anni 491-546). Non esistette da parte dei tabellioni ravennati un formulario unico e univoco per questa : sui problemi intorno alla genesi della *completio* v. *supra*, testo, nota 42. Si noti anche nei documenti longobardi elaborati a Pisa la varietà delle forme, specie per lo stesso notaio Ansolf). Per l'espressione composita «rogatus et petitus» di *CDL* 23, la prima attestazione pare quella di Pap. Tjäder 29.

<sup>33</sup> Nei papiri ravennati superstiti tale dichiarazione compare nelle sottoscrizioni dei *testes* e non del *tabellio*. Si ricordi anche a questo proposito il problema prospettato sedici anni dopo la data di questa carta da Rach. 8, risolto con l'imposizione nell'escatocollo di una dichiarazione esplicita sul pagamento.

<sup>34</sup> *CDL* 98 e 171 sono dello stesso notaio, Teofrid; *CDL* 124 è di Alpertu che nella *completio* si definisce semplicemente *notarius*, ma nella *rogatio* per bocca del vescovo, autore del documento, è detto «not(arius) sancte ecclesie nostre»; *CDL* 183 e 230 sono di Maccio : in particolare, *CDL* 230 è una copia autentica coeva esemplata dal *notarius* Anspertu, un collega di Maccio (impossibile dire se il secondo fosse maestro del primo o viceversa); Maccio figura come notaio presente fra i testimoni in *CDL* 116, il noto documento della fondazione di Monteverdi da parte del Pisano Walfred e dei suoi figli, i cui tre originali sarebbero stati appunto rogati da Anspertu.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> V. *supra*, nota 3.

### II. [Datazione]

[98,124, 171, 183, 230] Regnante... rege, anno... regni, mense..., die... [kal., id., non.] indictione...<sup>36</sup>
[124] Guvernante... [etc.]<sup>37</sup>

### III. [Formula di saluto e arenga]<sup>38</sup>

[124] Magnum donationis est titulus... [arenga «giuridica»]<sup>39</sup>. Ita domnus episcopus...  $d(ixit)^{40}$ : unusquis considerans seruienti sui fideli... [seconda arenga]

- <sup>36</sup> Per le parti della datazione, v. *supra*, nota 4. *CDL* 98 e 171 di Teofrid *notarius* presentano la particolarità di avere sia l'indicazione del mese sia quella del giorno secondo lo stile romano che include quindi anche una denominazione di mese: [98] «...mense iunio, die sexto ante calendas iulias»; [171] «... mense die calenda martia». Nell'ultimo caso, potrebbe aver rinunciato a indicare il mese visto che sarebbe stato ripetuto nell'indicazione del giorno.
- <sup>37</sup> CDL 124 è un documento emesso dal vescovo Andrea. Si nota un dettato singolarmente sapiente e ricercato che riesce a inserire nella formula termini specifici: «guvernante domno Ratchis famulu Christi Iesu principem gentis Languvardorum anno primo...». In particolare, è d'effetto l'eco che al *Ratchis famulu* di Cristo fa il *fideli famulo* che due volte ricorre nella seconda arenga quella non giuridica ma desunta da Mt 25, 21-23 e imperniata sulla doppia figura dominus / famulo, che del resto configura la situazione documentata: da una parte il vescovo che dona e dall'altra il *fidelem servitium* e obsequium di un uomo. La costruzione è di notevole efficacia.
- <sup>38</sup> La parte corrisponderebbe alle formule 2. e 3. delle donazioni ravennati, secondo il formulario estratto da Pap. Tjäder, I, p. 261-264. Per l'arenga, testo introdotto solo con l'età postgiustinianea, presente con una sua ripartizione assai precisa nei documenti di donazione, nei testamenti, finanche nelle quietanze ravennati, ma non nelle vendite, si rinvia sempre a Tjäder (*ibid.*, p. 262-264). Si noterà qui soltanto che le arenghe dei documenti pisani non presentano richiami diretti a nessuna di quelle dei papiri conservati del VI secolo. Ma ciò è naturale : l'arenga è struttura tradizionale in quanto tale, in quanto testo escogitato e inserito in determinati contesti giuridici per sottolineare motivazioni spirituali, riportabili comunque a certi schemi di motivi fissi (repentinità della morte, memoria della scrittura, vanità dei beni terreni, utilità dello spogliarsi di quelli per guadagnare la vita eterna) : cf. ancora, per i tipi tardoantichi sopravvissuti e i loro testi Pap. Tjäder, *ibid.* Valido ancora il quadro generale benché non focalizzato sul «momento italiano» del secolo VIII e dei documenti privati, di H. Fichtenau, *Arenga...* cit. n. 116. L'unico studio puntuale resta finora quello di W. John, *Formale Beziehungen...* cit. n. 116.
- <sup>39</sup> «Magnum donationis est titulus uui causa largitatis congrue poteest agnusci» : vi risuona un'eco della definizione di donazione «propriamente detta» data dal Digesto, XXXIV, 5, 1, «Iulianus libro septimo decimo digestorum. Donationes complures sunt; dat aliquis ea mente ut statim velit accipientis fieri nec ullo casu ad se reverti et propter nullam aliam causam facit quam ut liberalitatem et munificentiam exerceat : haec proprie donatio appellatur». La formula è stata segnalata per primo da E. Besta, *Storia del diritto italiano*, I-1 (pubblicata sotto la dir. di P. Del Giudice), Milano, 1923-1927, p. 159, che notava la sua attestazione in carte visigote della fine del secolo VII. Essa si trova però anche nelle *Formul. visig.* nr. 7, prima di comparire qui a Pisa e spuntare poi, variata, in Lombardia alla fine del secolo VIII, e successivamente a Ravenna.
  - <sup>40</sup> Riteniamo il dixit qui e in CDL 171 la traccia della formula di saluto,

[171] Liutpertu vir devotus... dixit. Dum me in infirmitate...<sup>41</sup>

[183] Audipertu... p(er)p(etuam) salute dixi. Quia dum in hoc seculo uiuit homo oportet illi...<sup>42</sup>

[230] Ego Domnolino... [p(er)p(etuam) salutem dixi]. Quoniam incerti sumus omnis de Dei iudicio...

### IV. [Particolari della donazione]

[98] Ideo ego<sup>43</sup> ...[nome del donante] et manifesto sum mihi eo cod ante os anno... [narrazione dell'antefatto]<sup>44</sup> modo vero consideravit Dei omnipo-

congrua però a una nuova funzione introduttiva d'un altro discorso; la marca completa della formula compare in CDL 183 e 230 di Maccio : «p(er)p(etuam) salutem dixi» nell'edizione di Schiaparelli, che però deve essere intesa come assunzione di un troncamento della struttura tradizionale che significava «p(resentibus) p(resens) salutem dixi»; così, pensiamo, debba essere sciolta (anche nella trascrizione in *Chartae Latinae Antiquiores*, XXVI, nr. 807 [CDL 183] e nr. 809 [CDL 230] viene preferito lo scioglimento di Schiaparelli). Si tratta di una struttura che nasce in contesti scritti di diversa natura (lettere, mandati, atti di concili anche), e che troviamo attestata sin dal secolo V. Nei documenti giuridici, per l'età pregiustinianea, si trova l'espressione «illi ille salutem»; dal 540 si incontra invece la formula «praesens praesentibus... salutem» diffusa negli atti dei concili – e forse in quelli originata: pare congruo in quel contesto, e specifico, il riferimento ai presentibus; a Ravenna sembrerebbe legata ad usi introdotti dai Bizantini: Pap. Tjäder 32, epistola traditionis: «...p(raesentibus) p(raesentes) salutem». Passa poi all'Occidente del VII secolo, e ne possiamo vedere una variante nelle Formulae Visigoticae (inizi VII sec.) : «praesens praesenti dixi». La «lignée» pare chiara : cf. Pap. Tjäder, I, p. 261-262.

<sup>41</sup> Quest'attacco del notaio Teofrid non è propriamente di un'arenga, ma è quello di una narrazione, anche se poi un testo da «arenga» subentra subito dopo, non come enunciazione ma come oggettivazione dei motivi perché il fatto narrato che prepara la donazione – e che deve considerarsi «reale», nell'aspetto della mancanza di figli – aderisce al topos della infirmitas: «Dum me in infirmitate egritudinis fortissima esse cognovisse adque ad filio vel filia distituto pro it namque Dei compulsatione super me venientem ut pro meis delicta cogitare qualiter mei facinoribus redimere ut mihi Domino pondere peccata relaxare et in foturo seculo illa invenire retributione quam Deo dare promise deligentibus siui». Contiene a nostro avviso dei marcati richiami (per es. «pondere peccata relaxare») a un'arenga, che sarebbe con ogni probabilità creazione di notai lucchesi secondo W. John, Formale Beziehungen... cit. n. 116, p. 39-40, e che compare anche in CDL 183 (v. infra n. 42), con un nucleo riconoscibile di tema, però, che compare in territorio franco sin dal 673 (*ibid.*, p. 30). Nell'altro documento di Teofrid, *CDL* 98, il notaio non fa alcuna oggettivazione : il fatto è solo precedente e tecnico. La motivazione spirituale viene ritrovata con la sezione successiva.

<sup>42</sup> Questa arenga «Quia dum in hoc seculo uiuit homo oportet illi cogitare qualiter malorum nostrorum pondera subleventur» è, secondo W. John, *Formale Beziehungen...* cit. n. 116, p. 39, in strettissima relazione con arenghe lucchesi.

<sup>43</sup> *Ideo ego* come le altre espressioni presenti nei documenti esaminati – *ideo ego*, *itcirco ego* – è l'anello di passaggio dall'arenga al testo del dispositivo. Può esser bene il segno qui, in *CDL* 98 che non ha arenga, della presenza di un modello, se non altro mentale, a caselle «vuote».

<sup>44</sup>È la narrazione dell'antefatto: l'autore Racolo dice di aver offerto in precedenza i beni alla chiesa di S. Maria ma di non aver emesso la *cartola*.

tentis temore et mercide anime mea ut per hanc cartula [azione, indicazione del donatario, oggetto e condizioni]

[124] Itcirco auctore Deo ego... [nome donante] considerans tuo Atoni obsequium et fidelem servitium<sup>45</sup> confero [azione, indicazione donatario, oggetto<sup>46</sup>, condizioni]

[171] ex cuius conpunctione rememorato sum ego... [nome donante] ita tractavit in omnibus mea bona voluntate qualiter... [azione, indicazione del donatario, oggetto e condizioni]

[183] Et ideo ego... [nome donante] consideratum sum misericordia et pro redemptione et mercide me... [azione, donatario, oggetto<sup>47</sup>, condizioni]

[230] et ideo dispositum sum iter in exercito [narrazione dell'antefatto]<sup>48</sup> ... unde chonsideratus sum superna retributione et tuam quam mihi posto-lasti<sup>49</sup>... [azione, donatario, oggetto, condizioni]

- <sup>45</sup> Si noti qui, al posto dell'atteggiamento spirituale come movente espresso negli altri documenti, il movente concreto eppur sempre spirituale perché muove alla *largitas* dell'attore.
- <sup>46</sup> L'oggetto della donazione è connotato da una formula di pertinenza: «ecclesia... cum monasterio vel campis, pratis, silvis, vineis, pomiferis, pascuis, padudibus (sic) vel aquarum fontibus», con una ripresa «et diximus movilia et inmovilia, familia seseque moventia». A Pisa la troviamo – oltre che nella pagina testamenti CDL 93, e significativamente, con una certa ampiezza – soltanto qui in CDL 124, donazione solenne del vescovo Andrea, e in CDL 183 (v. infra nota 47); manca nelle vendite (cf. supra, nota 9). La formula invece appare impiegata sistematicamente a Lucca, sin dal secolo VIII, con continuità e con stilemi fedeli alla tradizione tardoantica. La formula di pertinenza è difatti una «struttura tradizionale» del documento tardoantico, quella che perdura di più nella sua integrità tanto di forma quanto, soprattutto, di lessico per descrivere il paesaggio rurale (con termini quali campis, pratis pascuis, silvis, salectis, sationalibus, vineis, arbustis, arboribus pomiferis etc.) nonché strutture dei fondi (con termini quali fontibus, aquis perennis, liminibus limitibusque etc.): v. fra gli altri Pap. Tjäder 20, 30, 35. Per l'origine dell'enumerazione in serie dei concetti di res mobiles, immobiles et se moventes, che si ritrova anche nelle costituzioni imperiali e pure giustinianee, e che forse discende da un'influenza della filosofia neoplatonica, v. G. Pugliese (con la collaborazione di F. Sitzia e L. Vacca), Istituzioni di diritto romano, Torino, 1990, p. 431 ss. La recezione della formula ha implicato certo aggiunte nel senso di attualizzazioni (come quelle di case massaricie, familie, aldioni etc.).

<sup>47</sup> Rispetto a quella di *CDL* 124 (v. nota precedente) la formula di pertinenza che connota l'oggetto di *CDL* 183 è ridotta all'essenziale : «casa massaricia una cum terris, vineis, silvis, movile et inmovile adque se ipsis moventibus».

<sup>48</sup> Siamo nel 769 e l'esercito è mobilitato : anche Donnolino, l'autore, deve partire ma lascia a casa una sorella nubile che, a causa di quella contingenza di guerra che fa partire gli uomini e rende tanto incerto l'avvenire di tutti, aveva deciso di vestire il *monasticho auito* presso S. Pietro ai Sette Pini di Pisa (per la quale cf. *supra*, Testo, n. 75) : per questo aveva chiesto al fratello la *largitas* di poter disporre delle proprie cose *pro anima*, come faceva del resto chi si apprestava ad entrare in una comunità ecclesiastica. *CDL* 230 dunque è la donazione, la *largitas*, fatta alla sorella da parte di Donnolino che si spoglia dell'aspettativa patrimoniale che per *mundio* egli aveva sui beni acquistati da lei. Si tratta di una donazione da fratello a sorella senza *launegild* e senza *thinx* eppure, come si tiene a puntualizzare, fatta *sechundo edisti pagina* : e non può che essere Liut. 73.

<sup>49</sup> Attaccato alla motivazione spirituale, qui, una ripresa dell'accenno alla

# V. [Garanzie del donante]

[98] Et non ego non eredes meus nec nullam supposita persona<sup>50</sup> aveas loquendi facundia alique de suprascripta res meam ad ipso sancto loco vel eius custodi retollendo<sup>51</sup> set ut dixi istavile permanead

[124] Unde modo tempore abens nostrum firmitatis donum cum Dei gratia et sancte eius genitricis Marie securus cum gaudio valeas possidere

[171] et numquam ego... nec meus eredis nec per nulla supposita persona anc mea donationis offerta possit disrumpere nec alio tenore se removere ac iudicare et conpona in ipsa sancta eclesia duplus de co agitur<sup>52</sup> presens anc mea offerta in suo manea rovore

[183] et si quis ego... aut meus heredes contra hanc cartula ire venire in aliquo ex eis molestare vovis aut subtragere quesierimus per nos aut per qualivit hominem duplam melioratam rem conponere promitto... et presens pagina omnino tempore in sua permaneat firmitate

[230] et si quis aliquis de redis proeredibus meis post meus decessor quoquo tempore chontra an cartula largitatis dispensationis ire venire molestare disrumpi aut molestare temtaverit chonponiturus esse inveniatur tivi... dupla meliorata rem de quot agitur. Et presens chartula omni tempore in sua permaneat firmitate.

### VI. [Riferimento alla libera volontà, motivazioni della scrittura etc.]<sup>53</sup>

[98] ut mihi aput Domino vel eiusque sancti exinde magna merci adcriscat et in foturo seculo bona invenias retributionem vel eius costodientis die noctuque Deus deprecare pro redemptionis anime meam non cessit<sup>54</sup>. ecce ut meus bono fuet desiderio per hanc cartula confirmavit.

narrazione, ovvero la *petitio* della sorella; questo potrebbe indurre a configurare quella ripresa dell'atteggiamento spirituale come motivo logico che connette l'azione giuridica a quanto è stato detto prima, e nel caso del puro atteggiamento spirituale, all'arenga.

<sup>50</sup> Per *supposita persona*, v. quanto osservato *supra*, nel testo, nota 131.

<sup>51</sup> «aveas... retollendo» : non troviamo un parallelo efficace con le strutture antiche di questa parte, che contiene invece, a nostro avviso, un richiamo «attuale». Centro dell'attenzione peculiare è infatti la sorte del patrimonio donato, e nella seconda parte del momento dedicato alle garanzie del donante si percepisce un richiamo a Liutpr. 54 – «et non ego non eredes meus nec nulla, supposita personam aueas *loquendi facundia* alique de suprascripta res meam ad ipso sancto loco vel eius custodis retollendo» –, vale a dire a una situazione conflittuale che doveva essere ordinaria, dalla quale Liutprando partì per emettere una precisa indicazione di norma. Ricordiamo (v. *supra* nota 44) che questa carta fu emessa da Racolo per dare alla chiesa, che già possedeva le sue *res*, un *monimen*, per assicurarle almeno una difesa nel caso qualcuno si fosse presentato con una *cartola* qualsiasi a reclamare il suo dominio, e per non lasciarla contare sulla *possessione* che sarebbe stata diritto tutelato e vincente, per Liutp. 54, solo se avesse superato (e forse non era questo il caso) i trent'anni.

<sup>52</sup> Da notare, questa pena del doppio : v. anche *CDL* 183.

<sup>53</sup> In nessuno dei documenti, in questa parte, troviamo paralleli efficaci a strutture tradizionali.

<sup>54</sup> Una specie di arenga ripresa alla fine. Il tema «die noctuque deprecari...

[124] ---55

[171] sacerdote viro ipsius eclesie qualiter pro anima mea de pondera peccata mea Deo deprecare avead Deo omni tempore<sup>56</sup>. Unde qualiter mihi conplacuet han cartula fieri eligi et... rogavit

[183] quam vero in predicta ecclesia benigna mea voluntate pro anima mea de suprascripta res fiere eligi et... iscrivere rogavi

VII. [Actum, datazione sommaria, apprecatio]<sup>57</sup>

[98, 124, 171, 183, 230] Actum Pisa, per indictione suprascripta. Feliciter

VIII [Sottoscrizioni : del donante, dei testimoni]

[98, 171, 183, 230] Signum manus [nome del donante] qui hanc cartula scrivere rogavit

[124] Ego Andreas episcopus... manu mea propria subscripsi

[98, 171, 183, 230] Signum manus [nome del testimone, titolo eventuale] testis

[124] [sottoscrizioni autografe dei 5 testimoni]

# IX. [Sottoscrizione dello scrittore, completio]<sup>58</sup>

[98] Ego Teofrid notarius rogito a Racolo han cartula iscripsit et pos testium rovorati supplevit et dedit / [171] Ego Teufrit notarius an cartula pos tradita supplevit

[124] Ego Alpertu notarius ex iussione domni viri beatissimi Andrea episcopo hac cartula donationis scripsi et post manu ipsius proprio scripta et a testibus rovorata et manibus sui tradita suppluvi et dedi

[183] Ego Maccio notarius pos tradita conplevi et dedi / [230] Ego Maccio notarius pos testium chonplevi et dedi <sup>59</sup>.

debeat» è di arenghe d'area franca sin dalla fine del secolo VII, che dall'VIII sono osservabili anche in Italia : W. John, *Formale Beziehungen...* cit. n. 116, p. 30.

 $<sup>^{55}\,\</sup>mathrm{Manca}.$  Ma ricordiamo che CDL 124 è una donazione-concessione del vescovo.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ancora un richiamo allo stesso tema dell'arenga visto sopra.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> V. *supra*, n. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> V. *supra*, n. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Il documento è in copia coeva di Anspertu, un collega di Maccio, che aggiunge : *Ego Anspertu notarius an cartula sine fraudem exemplavi*.